



Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.

Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato



PROSPETTO di BASE

PROSPETTO di BASE

di Offerta di prestiti obbligazionari
subordinati denominati:

“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento”

“Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”

Emittente: Iccrea Banca S.p.A.

Responsabile del Collocamento: Iccrea Banca S.p.A. o il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il presente documento costituisce il prospetto di base (il “**Prospetto di Base**” e/o il “**Prospetto**”) ai fini della Direttiva 2003/71/CE come modificata dalla Direttiva 2010/73/CE (la “**Direttiva Prospetto**”) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 2012/486/UE ed al regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”).

Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 30 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0021932/15 del 26 marzo 2015.

Il presente Prospetto di Base si compone del documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”), che qui si incorpora mediante riferimento così come depositato presso la CONSOB in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014, che contiene informazioni su Iccrea Banca S.p.A. (“**Iccrea Banca S.p.A.**”, “**Emittente**” e/o “**Banca**”), di una Nota Informativa (la “**Nota Informativa**”) sugli strumenti finanziari (le “**Obbligazioni Subordinate Tier II**” e/o le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che contiene informazioni relative a ciascuna emissione di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la “**Nota di Sintesi**”) che riassume le caratteristiche dell’Emittente e degli strumenti finanziari nonché i rischi associati agli stessi.

In occasione di ciascun prestito obbligazionario (il “**Prestito Obbligazionario**” o “**Prestito**”) l’Emittente predisporrà le Condizioni Definitive (le “**Condizioni Definitive**”) e la nota di sintesi relativa alla singola emissione, che saranno messe a disposizione entro la data d’inizio dell’offerta e contestualmente inviate alla CONSOB.

L'investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione **"Fattori di Rischio"** del Documento di Registrazione e della Nota Informativa e della Nota di Sintesi della singola emissione.

L'investimento nei prestiti obbligazionari subordinati comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergrati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni Subordinate Tier II, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede dell'emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47, e presso le sedi Soggetti Incaricati del Collocamento. Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base sono indicati nelle Condizioni Definitive.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

INDICE

SEZIONE I – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’	7
1 PERSONE RESPONSABILI	7
SEZIONE II – DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA	8
SEZIONE III – NOTA DI SINTESI	10
SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE	10
SEZIONE B – EMITTENTI ED EVENTUALI GARANTI	10
SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI	15
SEZIONE D – RISCHI	18
SEZIONE E – OFFERTA	27
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO	30
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE	30
2. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI	30
SEZIONE V – DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	31
SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA	32
1 PERSONE RESPONSABILI	32
2 FATTORI DI RISCHIO	33
3 INFORMAZIONI ESSENZIALI	43
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Emissione/Offerta	43
3.2 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi	45
4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	46
4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione	46
4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	46
4.3 Forma dei prestiti obbligazionari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	46
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari	47
4.5 Ranking delle Obbligazioni	47
4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	48
4.7 Tasso di interesse nominale	50
4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso	53
4.9 Il rendimento effettivo	54
4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti	55
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emesse	55
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni	55
4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	55
4.14 Regime fiscale	55
5 CONDIZIONI DELL’OFFERTA	57
5.1 Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta	57
5.1.1 Condizioni alle quali l’offerta è subordinata	57
5.1.2 Ammontare totale dell’emissione/dell’offerta	57
5.1.3 Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura	58

di sottoscrizione	
5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori	59
5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile	60
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari	60
5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite	60
5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati	61
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione	61
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari	61
5.2.2 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione	61
5.3 Fissazione del prezzo	61
5.3.1 Prezzo di offerta degli strumenti finanziari	61
5.4 Collocamento e sottoscrizione	62
5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento	62
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario	62
5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari	62
5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione	62
6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE	63
6.1 Mercati Regolamentati e Mercati equivalenti	63
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione	63
6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario	63
7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	65
7.1 Consulenti legati all'Emissione	65
7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti	65
7.3 Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa	65
7.4 Informazioni provenienti da terzi	65
7.5 Rating dell'Emittente e/o agli strumenti finanziari	65
8 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO	68
8.1 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del prospetto e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente	68
8.2 Periodo per il quale viene accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base	68
8.3 Periodi di successiva rivendita o di collocamento finale	68
8.4 Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base	68
8.5 Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base	68
8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta	68
9 (A) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI	69
9.A.1 Intermediari finanziari autorizzati	69
9.A.1 Informazioni sugli Intermediari finanziari autorizzati	69
9 (B) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI	69
9.B.1 Informativa da parte degli intermediari finanziari	69

10 MODELLI DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	70
10.1 Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso crescente e Obbligazioni a Tasso Variabile	70

SEZIONE I - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ


1 PERSONE RESPONSABILI

1.1 Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale e direzione generale in Roma – Via Lucrezia Romana 41/47 – legalmente rappresentata – ai sensi dell’art. 22 dello Statuto – dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Francesco Carri, si assume la responsabilità del presente Prospetto di Base, come indicato di seguito.

1.2 Iccrea Banca S.p.A. dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base sono, per quanto a conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Iccrea Banca S.p.A.

Francesco Carri
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Iccrea Banca S.p.A



SEZIONE II - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Nell'ambito del Programma denominato "Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico, Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato *Tier II* con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico" – approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera assunta in data 22 gennaio 2015 – Iccrea Banca S.p.A. potrà emettere in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad Euro 100.000,00, le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base.

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo *Tier II*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

Le Obbligazioni subordinate costituiscono obbligazioni dirette non assistite da garanzia dell'Emittente.

L'investimento nelle Obbligazioni comporta che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni, per il capitale ed interessi residui, sarà rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente. In ogni caso le obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto agli strumenti relativi al *Tier I* dell'Emittente.

Le obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro.

Per tutta la durata delle obbligazioni subordinate ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle obbligazioni subordinate e i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle obbligazioni subordinate. L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente.

Le obbligazioni subordinate sono titoli di debito che determinano il diritto dell'investitore di ricevere, a titolo di rimborso, il 100% del valore nominale alla data di scadenza ovvero con rimborso anticipato e/o ammortamento periodico come da pertinente piano d'ammortamento. L'eventuale rimborso anticipato e/o l'eventuale rimborso con ammortamento periodico potrà avvenire solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, se richiesta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Nel caso di rimborso con ammortamento, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in particolare le singole rate costanti di rimborso con le rispettive date di rimborso.

Il Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione da parte della Consob e si compone di:

- Nota di Sintesi del Prospetto di Base, che riassume le caratteristiche dell'Emittente e degli strumenti finanziari;
- Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull'Emittente incorporate mediante riferimento;
- Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali ed i rischi relativi agli strumenti finanziari.

In occasione di ogni Offerta a valere sul Programma, l'Emittente predisporrà le relative condizioni definitive (le "**Condizioni Definitive**"), redatte secondo il modello riportato nel presente Prospetto di Base, nelle quali saranno descritte le caratteristiche delle Obbligazioni e la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.

Le Condizioni Definitive saranno pubblicate contestualmente all'inizio dell'Offerta sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente ed entro l'inizio dell'Offerta trasmesse alla CONSOB.

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

La nota di sintesi è composta dagli elementi informativi richiesti dalla normativa applicabile noti come gli "Elementi". Detti elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano pertinenti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci delle mancanze e/o dei salti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Sebbene l'inserimento di un Elemento in una nota di sintesi possa essere richiesto in funzione del tipo di strumenti finanziari e di Emittente, potrebbe non esservi alcuna informazione pertinente da fornire in relazione a quell'Elemento. In questo caso, una breve descrizione dell'Elemento è inclusa nella nota di sintesi accanto all'indicazione "non applicabile".

Sezione A- Introduzione e avvertenze		
A.1	Avvertenza	<p>Questa Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto.</p> <p>Qualsiasi decisione di investire negli Strumenti Finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto completo.</p> <p>Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali Strumenti Finanziari.</p>
A.2	Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	<p>L'Emittente acconsente all'utilizzo del presente Prospetto di Base anche in relazione ad successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni da parte dei Soggetti Incaricati del Collocamento a cui sia stata accordata l'autorizzazione ad utilizzare il Prospetto di Base. Il Periodo di validità (il "Periodo di Offerta") di ogni offerta delle Obbligazioni (l'"Offerta") durante il quale i Soggetti Incaricati del Collocamento possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni per il quale è stato concesso l'utilizzo del Prospetto di Base è [●].</p> <p>Di seguito si elencano le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base: [●].</p> <p>L'investitore deve considerare che le condizioni dell'offerta realizzata da un qualsiasi intermediario finanziario saranno fornite nel momento in cui l'offerta sarà presentata dall'intermediario finanziario.</p>

Sezione B – Emittenti ed eventuali garanti		
B.1	Denominazione legale commerciale dell'emittente	La denominazione legale dell'Emittente è "Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo" e, in forma abbreviata "Iccrea Banca S.p.A.". La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.
B.2	Domicilio/forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	"Iccrea Banca S.p.A." è un istituto bancario costituito in Italia nella forma di Società per Azioni ai sensi del diritto italiano. La sede sociale di Iccrea Banca S.p.A. è in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 – 00178 Roma ed il numero di telefono è 06/7207.1. Nello svolgimento delle proprie attività bancarie, l'Emittente è soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ed è soggetto alle leggi e regolamenti italiani.
B.4b	Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	L'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti, che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sull'attività e sulle prospettive dell'Emittente e del Gruppo, almeno per l'esercizio in corso.
B.5	Appartenenza ad un gruppo e	Iccrea Banca S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo bancario Iccrea; come tale è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della

	posizione che l'emittente occupa	Capogruppo, Iccrea Holding S.p.A., che ne detiene il 99,998% del capitale sociale. All'interno del Gruppo di appartenenza, Iccrea Banca S.p.A. svolge le funzioni proprie dell'Istituto Centrale: nell'esercizio del proprio ruolo, infatti, fornisce alle BCC supporti, prodotti e servizi bancari avvalendosi della sua struttura centrale (sede di Roma) e periferica (presidi territoriali).																																																
B.9	Previsioni o stima degli utili	Il presente Prospetto di Base non include previsioni o stime degli utili.																																																
B.10	Natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie degli esercizi passati	Le informazioni finanziarie dell'Emittente relative agli esercizi 2013 e 2012 sono state sottoposte a revisione da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po n. 32, che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposite relazioni allegate ai relativi fascicoli del bilancio.																																																
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	<p>Si riporta di seguito una sintesi dei dati e degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari su base individuale maggiormente significativi dell'Emittente, tratti dal bilancio sottoposto a revisione legale dei conti degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 (approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23 aprile 2013) ed al 31 dicembre 2013 (approvato dall'Assemblea dei Soci in data 16 aprile 2014). Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, tenendo conto degli aggiornamenti normativi per quanto riguarda il calcolo dei coefficienti e dei rischi di mercato. Nelle tabelle di seguito riportate è altresì evidenziato l'andamento dei principali indicatori di rischiosità creditizia.</p> <p>Tabella 1: Patrimonio di Vigilanza individuale</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>(dati in migliaia di Euro)</i></th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PATRIMONIO DI VIGILANZA</td> <td>430.903</td> <td>402.730</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO DI BASE (Tier 1)</td> <td>381.576</td> <td>353.898</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO DI BASE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</td> <td>396.367</td> <td>392.687</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO DI BASE al lordo degli elementi da dedurre</td> <td>382.201</td> <td>354.523</td> </tr> <tr> <td>Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base</td> <td>625</td> <td>625</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (Tier 2)</td> <td>49.327</td> <td>48.832</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO SUPPLEMENTARE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali</td> <td>52.039</td> <td>51.048</td> </tr> <tr> <td>PATRIMONIO SUPPLEMENTARE al lordo degli elementi da dedurre</td> <td>49.952</td> <td>49.457</td> </tr> <tr> <td>Elementi da dedurre dal Patrimonio Supplementare</td> <td>625</td> <td>625</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabella 1-bis: Coefficienti patrimoniali individuali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013</th> <th>ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE (in migliaia di Euro)</td> <td>2.458.413</td> <td>2.111.800</td> </tr> <tr> <td>ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO (RWA)/TOTALE ATTIVO</td> <td>5,72%</td> <td>5,85%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CAPITAL RATIO¹</td> <td>17,53%</td> <td>19,07%</td> </tr> <tr> <td>TIER 1 CAPITAL RATIO²</td> <td>15,52%</td> <td>16,76%</td> </tr> <tr> <td>CORE TIER 1 CAPITAL RATIO³</td> <td>15,52%</td> <td>16,76%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La diminuzione degli indicatori relativi al Total Capital Ratio ed al Tier One Capital Ratio è conseguenza diretta della decisione presa a marzo 2013 dall'Agenzia Fitch di abbassare il rating sull'Italia da A- a BBB+; tale intervento ha comportato un aumento della ponderazione sull'interbancario dal 50% al 100% causando, pertanto, un notevole incremento dei requisiti prudenziali relativi al Rischio di Credito e di Controparte. Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre 2013. A tale data, il <i>Total Capital Ratio</i> è superiore all'8% che è il limite minimo regolamentare. Dall'1 gennaio 2014 è entrata in</p>	<i>(dati in migliaia di Euro)</i>	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012	PATRIMONIO DI VIGILANZA	430.903	402.730	PATRIMONIO DI BASE (Tier 1)	381.576	353.898	PATRIMONIO DI BASE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	396.367	392.687	PATRIMONIO DI BASE al lordo degli elementi da dedurre	382.201	354.523	Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base	625	625	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (Tier 2)	49.327	48.832	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	52.039	51.048	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE al lordo degli elementi da dedurre	49.952	49.457	Elementi da dedurre dal Patrimonio Supplementare	625	625		ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012	ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE (in migliaia di Euro)	2.458.413	2.111.800	ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO (RWA)/TOTALE ATTIVO	5,72%	5,85%	TOTAL CAPITAL RATIO¹	17,53%	19,07%	TIER 1 CAPITAL RATIO²	15,52%	16,76%	CORE TIER 1 CAPITAL RATIO³	15,52%	16,76%
<i>(dati in migliaia di Euro)</i>	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012																																																
PATRIMONIO DI VIGILANZA	430.903	402.730																																																
PATRIMONIO DI BASE (Tier 1)	381.576	353.898																																																
PATRIMONIO DI BASE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	396.367	392.687																																																
PATRIMONIO DI BASE al lordo degli elementi da dedurre	382.201	354.523																																																
Elementi da dedurre dal Patrimonio di Base	625	625																																																
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (Tier 2)	49.327	48.832																																																
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	52.039	51.048																																																
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE al lordo degli elementi da dedurre	49.952	49.457																																																
Elementi da dedurre dal Patrimonio Supplementare	625	625																																																
	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012																																																
ATTIVITA' DI RISCHIO PONDERATE (in migliaia di Euro)	2.458.413	2.111.800																																																
ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO (RWA)/TOTALE ATTIVO	5,72%	5,85%																																																
TOTAL CAPITAL RATIO¹	17,53%	19,07%																																																
TIER 1 CAPITAL RATIO²	15,52%	16,76%																																																
CORE TIER 1 CAPITAL RATIO³	15,52%	16,76%																																																

¹ Patrimonio di Vigilanza/Attività di rischio ponderate.

² Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate.

³ Patrimonio di Base/Attività di rischio ponderate.

vigore la nuova normativa di vigilanza Basilea III.

Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia individuali e confronto con i dati medi del sistema bancario italiano

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	DATI MEDI DI SISTEMA - RAPPORTO DI STABILITA' DI BANCA D'ITALIA (GRANDI BANCHE) ⁴	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012	DATI MEDI DI SISTEMA - RAPPORTO DI STABILITA' DI BANCA D'ITALIA (GRANDI BANCHE) ⁵
PARTITE ANOMALE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA⁶	4,05%	13,7%	4,40%	11,5%
PARTITE ANOMALE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	1,69%	10,0% ⁷	1,85%	8,7% ⁷
SOFFERENZE LORDE CLIENTELA/IMPIEGHI LORDI CLIENTELA	3,73%	6,9%	4,02%	6,1%
SOFFERENZE NETTE CLIENTELA/IMPIEGHI NETTI CLIENTELA	1,38%	4,0% ⁷	1,46%	3,5% ⁷
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE PARTITE ANOMALE	59,16%	37,3%	59,04%	36,7%
RAPPORTO DI COPERTURA DELLE SOFFERENZE	63,90%	55,0%	64,68%	52,2%
RAPPORTO SOFFERENZE NETTE/PATRIMONIO NETTO	4,59%	33,6% ⁷	4,83%	30,0% ⁷
GRANDI RISCHI⁸/IMPIEGHI NETTI TOTALI	8,29%	-	9,87%	-
COSTO DEL RISCHIO⁹	2,49%	-	2,71%	-

Il decremento del rapporto di copertura delle sofferenze è attribuibile sostanzialmente ad un incremento degli impieghi effettuati e non all'aumento delle sofferenze. Gli indicatori sopra citati tengono conto esclusivamente dei "crediti verso clientela" rappresentati principalmente da crediti erogati a società del Gruppo bancario Iccrea, ad eccezione dell'ultimo indicatore ("Grandi Rischi/Impieghi Netti Totali") nel quale sono ricompresi tutti gli impieghi dell'Istituto essendo l'importo dei Grandi Rischi attribuibile quasi esclusivamente ai rapporti con le banche.

Tabella 3: Composizione dei crediti deteriorati

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012
SOFFERENZE	24.385	24.774
INCAGLI	1.763	2.799
SCADUTE	3.846	3.770
FORBEARANCE	1.728	1.288

Tabella 4: Indicatori di liquidità

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012
LOAN TO DEPOSIT RATIO¹⁰	82%	77%

Tabella 5: Grandi Rischi

⁴ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Maggio 2014.

⁵ Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2013.

⁶ Per "Partite Anomale" si intendono Sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e crediti scaduti.

⁷ Indicatore riferito al totale sistema e non alla classe comparabile a quella dell'Emittente (Grandi Banche).

⁸ Secondo la disciplina sulla concentrazione dei rischi (Circolare n. 263 Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Banca d'Italia) si configura come "Grande rischio" l'esposizione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di importo pari o superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della banca. Dal 1° gennaio 2014 la materia trova i riferimenti nella Circolare n. 285.

⁹ Il Costo del Rischio è inteso come il rapporto tra le rettifiche su crediti e l'ammontare dei crediti netti verso la clientela.

¹⁰ L'indicatore "Loan To Deposit Ratio" è inteso come il rapporto fra i "crediti verso clientela" rappresentati principalmente da crediti erogati a società del Gruppo bancario Iccrea e la "Raccolta a breve termine" dalle Banche di Credito Cooperativo e dai prestiti obbligazionari collocati sulla rispettiva clientela.

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013
NUMERO POSIZIONI	182
GRANDI RISCHI (valore di bilancio)	49.201.213.000
GRANDI RISCHI (valore ponderato)	3.547.232

Al riguardo si precisa che l'Emittente non supera i limiti di concentrazione previsti dalla Circolare di Banca d'Italia 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Banca d'Italia).

Tabella 6: Esposizione dell'Emittente nei confronti dei titoli del debito sovrano

<i>Importi in migliaia di euro</i>	VALORE NOMINA LE	VALORE BILANCI O	FAIR VALUE	PERCENTUALE DI INCIDENZA SULL'AMMONTA RE COMPLESSIVO DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ¹¹	PERCENTUALE DI INCIDENZA SULL'AMMONTA RE COMPLESSIVO DEI CREDITI VERSO LA CLIELETA ¹²
ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE HFT	5.357	255	255	0%	-
ATTIVITÀ FINANZIARIE AFS	3.291.794	3.422.772	3.422.772	42,97%	-
ATTIVITÀ FINANZIARIE HTM	3.692.000	3.755.290	3.796.096	47,14%	-
ATTIVITÀ IN DISMISSIONE	30.000	29.897	29.897	0,38%	-
FINANZIAMEN TI	0	0	0	-	0%
TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI	77.940,37	82.012,64	82.012,64	1,03%	-
TOTALE ESPOSIZIONE TITOLI DEBITO SOVRANO	7.019.151	7.208.21 4	7.249.02 0	90,48%	-

Gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE rappresentano circa il 61% del portafoglio totale dell'Emittente investito in titoli di debito e sono concentrati per il 100% in titoli emessi dallo Stato italiano.

Tabella 7: Rating Stato Sovrano al quale l'Emittente è esposto

	MOODY'S INVESTORS SERVICE	STANDARD & POOR'S RATING SERVICES	FITCH RATINGS
REPUBBLICA ITALIANA	Baa2	BBB	BBB+

Il 28 luglio 2011, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 relativo alle informazioni in merito al debito sovrano (secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza europea, per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati) da includere nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Al 31 dicembre 2013, l'esposizione al rischio di credito Sovrano dell'Emittente ammonta nel complesso 7.208.214,86 migliaia di euro, ed è rappresentata per il 100% circa dalla Repubblica Italiana. In tale contesto si precisa che l'Emittente non ha alcuna esposizione sotto forma di finanziamenti verso Governi centrali, locali ed Enti Governativi.

Tabella 8: Operazioni di finanziamento presso la BCE

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013
FINANZIAMENTI COMPLESSIVI	13.900.000.000
OPERAZIONI LTRO (scadenza 2015)	10.400.000.000
ATTIVITÀ NON VINCOLATE DISPONIBILI	3.210.000.000
LINEE DI CREDITO CON BANCA D'ITALIA	748.000.000

¹¹ L'ammontare complessivo delle attività finanziarie è costituito dalla Voce 20 "Attività finanziarie detenute per la negoziazione", dalla Voce 30 "Attività finanziarie valutate al fair value", dalla Voce 40 Attività finanziarie disponibili per la vendita" e dalla Voce 50 "Attività finanziarie detenute sino alla scadenza" dello Stato Patrimoniale.

¹² Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 di Aprile 2013.

Tabella 9: Principali dati di conto economico individuali

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012	VARIAZIONE %
MARGINE DI INTERESSE	71.044.825	83.771.863	-15,19%
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	217.828.655	219.764.697	-0,88%
RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	230.757.821	215.656.161	7,00%
COSTI OPERATIVI	(153.564.551)	(138.014.091)	11,27%
UTILE DELLA OPERATIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	77.193.270	77.642.070	-0,58%
UTILE NETTO	40.027.802	48.376.340	-17,26%

Il decremento del margine d'interesse è dovuto ai minori rendimenti dei titoli di stato e al maggior costo della raccolta; l'incremento dei costi operativi è dovuto all'aumento delle risorse derivanti dal reintegro della Funzione di Risk Management – U.O. Rischi Finanziari da Iccrea Holding ed all'assunzione di risorse prevalentemente nel comparto monetica. Sono, inoltre, ricompresi gli aumenti relativi al rinnovo del CCNL e gli ulteriori costi relativi ad esodi effettuati negli esercizi precedenti per gli effetti delle modifiche apportate alle norme pensionistiche, oltre ai maggiori costi relativi alle spese informatiche, alle spese di funzionamento degli uffici e alle imposte indirette.

Tabella 10: Principali dati di stato patrimoniale individuale

	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013	ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012	VARIAZIONE %
RACCOLTA DIRETTA	42.202.048	35.354.916	19,37%
RACCOLTA INDIRETTA	-	-	-
ATTIVITA' FINANZIARIE	8.065.634	7.147.097	12,85%
IMPIEGHI	34.611.652	28.713.581	20,54%
TOTALE ATTIVO	42.994.317	36.122.179	19,02%
PATRIMONIO NETTO	530.674	501.888	5,74%
CAPITALE SOCIALE	216.913	216.913	-

La raccolta diretta, come evidenziato in tabella, si è incrementata del 19,4% rispetto al precedente esercizio. I depositi interbancari si sono attestati a 21.392 milioni di Euro, in linea con quelli del 2012. La provvista da clientela ordinaria risulta invece in aumento rispetto al precedente esercizio, passando da 9.270,7 milioni a 15.260 milioni; tale incremento è dovuto principalmente alle operazioni di Pronti contro termine passivi effettuati con la Cassa di Compensazione e Garanzia. In significativa crescita risulta anche la provvista sotto forma di titoli (da 3.386,7 milioni di dicembre 2012 a 4.287,4 milioni di dicembre 2013). Tale provvista è avvenuta sia mediante emissioni sotto Prospetto Italiano, destinate a clientela retail e istituzionale, sia con un'emissione sotto EMTN Program sui mercati internazionali.

L'incremento relativo agli impieghi, indicato in tabella, riguarda sostanzialmente i crediti verso le banche per 5.805 milioni. L'operatività delle BCC con Iccrea Banca è rappresentata principalmente da finanziamenti con garanzia di titoli rifinanziabili (cd. pool collateral). Inoltre la Banca, in qualità di gestore delle risorse finanziarie, provvede alla raccolta ed agli impieghi per tutte le società del Gruppo. Il rimanente incremento è dovuto ai crediti verso la clientela ordinaria. L'aumento delle attività finanziarie, in particolare "attività finanziarie disponibili per la vendita" e "attività finanziarie detenute sino alla scadenza", è riconducibile all'acquisto di titoli di Stato. **CREDIT SPREAD:** Alla data del 10 giugno 2014, il valore del Credit Spread di un titolo plain vanilla emesso da Iccrea Banca preso a riferimento (benchmark) è pari a 200 bps. Tale valore è stato determinato come differenza tra il rendimento del titolo plain vanilla dell'Emittente ed il tasso INTEREST RATE SWAP di durata corrispondente. Il calcolo è stato effettuato sulla base del prezzo di negoziazione, al 10/06/2014, pari a 102,60 del titolo obbligazionario a tasso fisso con scadenza 05/06/2018 ed ISIN IT0004922933 denominato "Iccrea Banca Tasso fisso 3,25% 05 giugno 2014 – 05 giugno 2018". Il titolo oggetto di analisi è in circolazione per un ammontare pari a 100 milioni di euro ed è negoziato sul Sistema multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf", gestito dalla società Hi-Mtf Sim S.p.A..

L'Emittente attesta che dal 31 dicembre 2013, data dell'ultimo bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione legale dei conti e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle sue prospettive.

Eventuali
cambiamenti
negativi
sostanziali
prospettive
Emittente
Cambiamenti
significativi

	situazione finanziaria Emittente	Non si segnalano cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente, dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione legale dei conti (31 dicembre 2013).															
B.13	Valutazione della solvibilità dell'Emittente	Non si sono verificati fatti recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.															
B.14	Dipendenza da altri soggetti all'interno del gruppo	L'Emittente è società parte del Gruppo bancario Iccrea ed è soggetta alla attività di direzione e coordinamento del socio di maggioranza Iccrea Holding S.p.A. che ne controlla il 99,998% del capitale sociale.															
B.15	Principali attività dell'Emittente	Iccrea Banca S.p.A. ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e l'attività di acquisto di crediti di impresa. Iccrea Banca S.p.A. può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative, ovvero assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al migliore conseguimento dell'oggetto sociale. L'Emittente ha lo scopo prevalente di rendere più completa, intensa ed efficace, l'attività delle Casse Rurali ed Artigiane/Banche di Credito Cooperativo ("CRA/BCC"), sostenendone e potenziandone l'azione mediante lo svolgimento di funzioni creditizie, di intermediazione tecnica e di assistenza finanziaria in ogni forma e secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale.															
B.16	Informazioni inerenti il controllo diretto o indiretto dell'Emittente	Alla data del presente Prospetto di Base, Iccrea Banca S.p.A. è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, Iccrea Holding S.p.A. Alla data del presente Prospetto di Base, il capitale sociale dell'Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro 216.913.200 diviso in n. 420.000 azioni da nominali Euro 516,46 cadauna, ed i principali azionisti risultano essere: Iccrea Holding con 419.991 azioni ordinarie pari a 99,998% quote in possesso, e la Federazione Lombarda con 9 azioni ordinarie pari a 0,002% quote in possesso.															
B.17	Rating dell'Emittente e/o dello strumento finanziario	Alla data del presente Prospetto, il rating assegnato ad Iccrea Banca S.p.A. da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor's e Fitch Ratings, è il seguente: <table border="1" data-bbox="443 1061 1481 1308"> <thead> <tr> <th>AGENZIA DI RATING</th> <th>MEDIO – LUNGO TERMINE</th> <th>BREVE TERMINE</th> <th>OUTLOOK</th> <th>DATA DI EMISSIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Standard & Poor's</td> <td>BB</td> <td>B</td> <td>stabile</td> <td>18/12/2014</td> </tr> <tr> <td>Fitch Ratings</td> <td>BBB</td> <td>F3</td> <td>negativo</td> <td>03/02/2012</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.</p>	AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE	Standard & Poor's	BB	B	stabile	18/12/2014	Fitch Ratings	BBB	F3	negativo	03/02/2012
AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE													
Standard & Poor's	BB	B	stabile	18/12/2014													
Fitch Ratings	BBB	F3	negativo	03/02/2012													

Sezione C – Strumenti finanziari		
C.1	Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.</p> <p>Le Obbligazioni oggetto del presente programma, la cui denominazione è [●], sono titoli di debito che prevedono il rimborso del 100% del valore nominale delle Obbligazioni pari a [●] (il "Valore Nominale"), salvo utilizzo del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.</p> <p>[Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla data di scadenza [●]] [ovvero con rimborso anticipato] [ovvero tramite un ammortamento periodico come da piano d'ammortamento qui riportato [●]], salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali</p>

		<p>dell'Emittente, e possono prevedere il pagamento di cedole secondo quanto previsto dalle singole tipologie di obbligazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [Obbligazioni a Tasso Fisso] ▪ [Obbligazioni a Tasso Fisso crescente] ▪ [Obbligazioni a Tasso Variabile]. <p>Il codice ISIN (<i>International Security Identification Number</i>) delle Obbligazioni è [●].</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari.	Le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro e le cedole corrisposte saranno anch'esse denominate in Euro.
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.</p> <p>Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello <i>United States Securities Act</i> del 1933, così come modificato, (di seguito il Securities Act) o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (United States e U.S. Person) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (Regulation S).</p> <p>Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.</p> <p>Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>
C.8	Diritti connessi agli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale [alla seguente data di scadenza [●]]/[alle seguenti date di scadenza [●] come da piano d'ammortamento]/[alle seguenti date di rimborso anticipato [●]], salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (al riguardo si rinvia al Fattore di Rischio "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi" inserito all'interno dell'elemento D.3 della presente Nota di Sintesi). Fatto salvo il verificarsi di un "evento regolamentare", il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione.</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni.</p>
	Ranking restrizioni a tali diritti	<p>Le Obbligazioni sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo <i>Tier II</i>, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.</p> <p>In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che</p>

		<p>saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione, salvo quanto previsto dalla disciplina del “bail-in”.</p> <p>Le Obbligazioni avranno una durata pari o superiore a cinque anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di “evento regolamentare” secondo quanto previsto al successivo elemento D.3 “Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un “evento regolamentare”.</p>
C.9	<p>Tasso di interesse nominale</p> <p>Parametro di Indicizzazione o Sottostante</p> <p>Data di godimento, data di scadenza</p> <p>Modalità di ammortamento del prestito e procedure di rimborso</p> <p>Tasso di rendimento</p> <p>Rappresentante dei detentori dei titoli di debito</p>	<p>Le Cedole saranno corrisposte [mensilmente], [trimestralmente], [semestralmente] o [annualmente] secondo le caratteristiche previste per le singole Obbligazioni:</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso]: corrispondono cedole fisse il cui importo è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante, pari a [●], al valore nominale.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso crescente]: corrispondono cedole fisse il cui importo è calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e crescente, pari a [●], al valore nominale.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile]: corrispondono cedole variabili il cui importo è calcolato moltiplicando il valore nominale per il parametro di indicizzazione ed eventualmente maggiorato di uno spread pari a [●].]</p> <p>Le Obbligazioni potranno prevedere i seguenti Parametri di Indicizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [per le Obbligazioni a Tasso Variabile, il Tasso EURIBOR (tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari e potrà essere mensile, trimestrale, semestrale e annuale);] ▪ [non applicabile] <p>La data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi (la “Data di Godimento”) è [●] e le Date di Pagamento delle cedole sono [●]. Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un giorno lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della seguente convenzione di calcolo [●] (la “Convenzione di Calcolo”).</p> <p>La data di scadenza delle Obbligazioni (la “Data di Scadenza”) è [●].</p> <p>Le Obbligazioni saranno rimborsate, alla pari (100% del Valore Nominale), [in un’unica soluzione alla Data di Scadenza/alle date di rimborso anticipato/ tramite un ammortamento periodico come da piano d’ammortamento] (salvo l’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi) per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”). In particolare le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”) ¹³. Fatto salvo il verificarsi di un “evento regolamentare”, il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione.</p> <p>Qualora la Data prevista per rimborso del capitale non sia un giorno lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base del calendario Target (il “Calendario”) e della Convenzione di Calcolo.</p> <p>Il rendimento effettivo annuo del Prestito, al lordo dell’effetto fiscale è [●] (il “Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua”) e il rendimento effettivo annuo del Prestito, al netto dell’effetto fiscale è [●] (il “Tasso di rendimento effettivo netto su base annua”).</p> <p>Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p>

¹³ Tale previsione si riferisce all’art. 63, lett. j) e articolo 78, comma 4 del Regolamento UE del 26 giugno 2013 n. 575.

C.10	Componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni	Non applicabile
C.11	Ammissione alla negoziazione e di modalità negoziazione	<p>L'Emittente si impegna a richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione (“Sistemi Multilaterali di Negoziazione” o “MTF”) quali, ad esempio, il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato “Hi-Mtf”, gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A.. Tale trattazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione MTF.</p> <p>Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, in considerazione della clausola di subordinazione, sono previste specifiche limitazioni ed autorizzazioni per l'attività di riacquisto sul mercato secondario da parte dell'emittente, ai sensi delle normative comunitarie e nazionali pro tempore vigenti. In particolare ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 (che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il CRR, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti dei fondi propri per gli enti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 marzo 2014 ed in vigore dal 3 aprile 2014, l'Autorità Competente potrebbe fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle obbligazioni subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola serie di Obbligazioni Subordinate oggetto di riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (<i>Tier II</i>) emessi dall'Emittente di volta in volta in circolazione. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli.</p>

Sezione D - Rischi		
D.2	Principali rischi che sono specifici per l'Emittente	<p>Rischi connessi alla crisi economico/finanziaria generale: la capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economie del Paese in cui la Banca opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell'“Area Euro” nel suo complesso. Al riguardo, assumono rilevanza significativa l'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni. Assume altresì rilievo, nell'attuale contesto economico generale, la possibilità che uno o più Paesi fuoriescano dall'Unione Monetaria o, in uno scenario estremo, che si pervenga ad uno scioglimento dell'Unione Monetaria medesima, con conseguenze, in entrambi i casi allo stato imprevedibili. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.</p> <p>Rischio di Credito: Icrea Banca S.p.A. è esposta ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente può essere inoltre soggetto al rischio, in determinate circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di</p>

credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell'Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell'Emittente stesso. Mentre in molti casi l'Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all'ammontare della garanzia che l'Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione delle garanzie, aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato.

Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da Stati Sovrani: luglio 2011, l'European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato il documento n. 2011/266 relativo alle informazioni in merito al debito sovrano da includere nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali redatte dalle società quotate che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS. In tale contesto, si segnala che le esposizioni nei confronti degli Stati sovrani detenute dall'Emittente al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a 7.208.214.862,85 Euro (contro un dato al 31 dicembre 2012 pari a 6.015.848.197,92 Euro) e sono composti da titoli di debito emessi da governi centrali e locali, di cui 7.208.041.592,49 Euro da emittenti di Paesi UE. In maggior dettaglio, si rappresenta che tale esposizione è costituita esclusivamente da titoli emessi dallo Stato italiano per un ammontare pari a 7.208.041.074,06 Euro. Esposizioni ripartite per singolo Paese (importi in migliaia di euro):

PAESE	TITOLI DI DEBITO	FINANZIAMENTI	TOTALE
ITALIA	7.208.041	0,00	7.208.041
GRECIA	1	0,00	1
ARGENTINA	173	0,00	173
TOTALE	7.208.215	0,00	7.208.215

Gli investimenti in titoli di debito sovrano verso Paesi UE, complessivamente pari a 7.208.041.592,49 Euro, in termini di valore di bilancio, rappresentano circa il 61% del portafoglio totale dell'Emittente investito in titoli di debito e sono concentrati per il 100% in titoli emessi dallo Stato italiano. Detti investimenti sono stati designati per il 48% nel portafoglio delle "attività finanziarie disponibili per la vendita", mentre il 52%, risulta classificato nel comparto delle "attività finanziarie detenute fino a scadenza". Circa il 74,39% dell'esposizione complessiva è rappresentata da titoli di debito con scadenza fino a 2 anni. Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre l'Emittente a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

Rischio di mercato: si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli degli stati sovrani, detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito e/o altri rischi.

Rischio operativo: il rischio operativo può essere definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni ed insiti nell'operatività dell'Emittente. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente.

Rischio di liquidità dell'Emittente: si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza, sia per incapacità di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk), sia per difficoltà a smobilizzare propri attivi (market liquidity risk) senza pregiudicare la

propria operatività o condizione finanziaria.. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dalla temporanea impossibilità di accedere ai mercati dei capitali attraverso emissioni di titoli di debito (garantiti o non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri investimenti, nonché da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti, o anche dalla percezione tra i partecipanti al mercato che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. In tale contesto, si precisa che l'Emittente ricorre anche al finanziamento presso la BCE. In particolare, l'esposizione dell'Emittente in termini di linee di finanziamento per LTRO è pari, al 31 dicembre 2013, a nominali Euro 10,4 miliardi, con scadenza 2015.

Rischio connesso alle attività di Asset Quality Review: l'Emittente appartiene al Gruppo bancario Iccrea, gruppo che rientra fra i quindici gruppi creditizi italiani che saranno soggetti alla vigilanza unica da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a partire da novembre 2014 e che sono, quindi, attualmente sottoposti al Comprehensive Assessment della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Il Comprehensive Assessment si articola in un processo complessivo suddiviso in tre fasi specifiche di attività di verifica: (i) un'analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo scopo di valutare, in termini quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità, della leva finanziaria e del costo del finanziamento; (ii) un esame della qualità degli attivi (Asset Quality Review) intesa a migliorare la trasparenza delle esposizioni bancarie attraverso un'analisi della qualità dell'attivo delle banche, ivi compresa l'adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti; (iii) una prova di stress per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress valutata nell'arco temporale 2014-2016. Il Comprehensive Assessment ha tre obiettivi principali: trasparenza (migliorare la qualità delle informazioni disponibili sulla situazione delle banche), correzione (individuare e intraprendere le azioni correttive eventualmente necessarie) e rafforzamento della fiducia (assicurare a tutti i soggetti interessati dall'attività bancaria che gli istituti sono fondamentalmente sani e affidabili). In relazione alla fase di stress test, si evidenzia che al termine dei test verrà rideterminato il Common Equity Tier 1 Ratio (CET 1 Ratio). Nello scenario base il CET 1 Ratio dovrà risultare non inferiore all'8% mentre nello scenario avverso, ovvero nello scenario più critico per Iccrea Banca, è previsto che il CET 1 Ratio rideterminato non risulti inferiore alla soglia del 5,5%. L'intero esercizio di Comprehensive Assessment è previsto che si completi entro il mese di ottobre 2014. Nel caso di non superamento di stress test l'EBA ha dichiarato che "le banche dovrebbero sopperire alle carenze patrimoniali entro sei o nove mesi dalla divulgazione dei risultati della valutazione approfondita". Qualora ad esito del Comprehensive Assessment e, più in particolare, ad esito dell'Asset Quality Review, condotti dalla BCE in collaborazione con la Banca d'Italia, dovesse evidenziarsi la necessità di applicare parametri valutativi della qualità del credito ancora più conservativi rispetto a quelli utilizzati dal Gruppo bancario Iccrea, potrebbero determinarsi effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici del Gruppo bancario Iccrea. In particolare, qualora si dovessero rendere necessarie ulteriori e significative rettifiche dei crediti, potrebbero rendersi necessari nuovi interventi di patrimonializzazione dell'Emittente. Anche i risultati degli stress test e, più in generale, l'esito della valutazione complessiva del Comprehensive Assessment, potrebbero determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati economici del Gruppo bancario Iccrea.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario finanziario: l'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale e, in particolare, alla vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob. La normativa bancaria applicabile all'Emittente disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la propria stabilità e solidità, limitandone l'esposizione al rischio. L'Emittente appartiene al Gruppo bancario Iccrea, gruppo che rientra fra i gruppi creditizi italiani che saranno soggetti alla vigilanza unica da parte della Banca Centrale Europea (BCE) a partire da novembre 2014. Da gennaio 2014 entra in vigore, secondo un piano di graduale adozione, la nuova normativa europea relativa all'adeguatezza patrimoniale delle

		<p>banche, approvata a fine giugno 2013 dal Parlamento Europeo, nota come normativa Basilea III. Il piano di riforme del sistema bancario scaturente da Basilea III è stato accolto nell'ordinamento dell'Unione Europea con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 575/2013 (il "CRR") e della Direttiva n. 2013/36/UE (la "CRD IV"). La CRD IV è stata recepita in Italia con la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche). Gli sviluppi del complesso normativo prevedono, tra le principali innovazioni: (i) l'innalzamento del livello ed il rafforzamento della qualità del capitale delle banche (con l'introduzione del Common Equity Tier 1 – CET1); (ii) l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria (Leverage Ratio) come misura complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio; (iii) modifiche relative alla valutazione del rischio di controparte; (iv) l'introduzione di standard comuni di valutazione di liquidità del settore bancario a livello globale. Tra le novità regolamentari si segnala la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD). La Direttiva si inserisce nel contesto di una più ampia proposta di fissazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della BRRD si evidenzia l'introduzione di un meccanismo di "auto-salvataggio" da parte delle banche che si trovino in una situazione di crisi accertata dalle Autorità di Vigilanza competenti (c.d. bail-in). In particolare, in base a tale Direttiva si registra il passaggio da un sistema di superamento della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di debito junior (strumenti ibridi e titoli subordinati), ai detentori di titoli di debito senior unsecured (non garantiti) e infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). La BRRD dovrebbe essere recepita negli ordinamenti dei singoli Stati nazionali entro il 31 dicembre 2014 e sarà applicabile, per la parte riguardante il bail-in, al più tardi dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Rischio collegato a procedimenti giudiziari: Il rischio derivante da procedimenti giudiziari consiste nella possibilità per l'Emittente di dover sostenere risarcimenti, in caso di esito sfavorevole degli stessi. Le più consuete controversie giudiziarie sono relative ad azioni di nullità, annullamento, inefficacia o risarcimento danni conseguenti a operazioni afferenti all'ordinaria attività bancaria e finanziaria svolta dall'Emittente. Iccrea Banca S.p.A. risulta coinvolta in procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali riconducibili per caratteristiche all'attività ordinaria. Posto che l'esito di tali procedimenti risulta di difficile previsione, l'Emittente non ritiene che eventuali oneri rivenienti da tali rivendicazioni possano penalizzare significativamente il risultato dell'esercizio o la situazione finanziaria della Banca. Ad ogni modo, sulla base di una valutazione del potenziale rischio derivante da tali controversie, la Banca ritiene che l'importo accantonato a Fondo per Rischi ed Oneri pari a 6.579 Euro, sia sufficiente a coprire gli importi che eventualmente saranno dovuti in relazione a tali controversie. Con riferimento alle posizioni fiscali si informa che per gli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012 ad oggi non sono stati notificati avvisi di accertamento. In merito alle imposte indirette, inoltre, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 97/2013 ha stabilito che parte del compenso percepito in qualità di banca depositaria deve essere assoggettato ad IVA. Sulla base di analisi svolte congiuntamente tra le Associazioni di categoria e la stessa Agenzia delle Entrate è stato definito, quindi, un modello di banca depositaria nel quale la componente controlli, rispetto al totale delle attività svolte, viene quantificata nel 28,3%, percentuale utilizzata per determinare l'ammontare delle commissioni soggette al versamento dell'IVA. L'IVA, tuttavia, essendo un'imposta indiretta grava sul committente e pertanto sulle SGR che, a loro volta, dovrebbero ribaltare tale costo sui relativi fondi. Le SGR ci hanno già confermato la loro disponibilità a sopportare l'onere economico per gli eventuali accertamenti che dovessero pervenire relativamente agli esercizi pregressi, mentre per il 2013 si è già provveduto al versamento dell'IVA mediante l'istituto del ravvedimento operoso, sempre in stretto accordo con le SGR.</p>
D.3	<p>Principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p>Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle</p>

valutazioni del merito di credito dell'Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine: L'Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia a quanto espresso nel presente elemento D.3 della Nota di Sintesi.

Rischio correlato alla subordinazione dei titoli: le Obbligazioni costituiscono passività subordinate *Tier II* dell'Emittente, pertanto in caso di liquidazione dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non subordinati. In tali circostanze la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni. L'investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrà realizzare. Si tenga altresì presente che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*.

Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale: in caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, il rimborso delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari ed in tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni Subordinate *Tier II*. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli: le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione di tipo *Tier II* e pertanto hanno un grado di rischio maggiore rispetto ai titoli di stato di similare scadenza e ai titoli non subordinati emessi dall'Emittente; il confronto con tali titoli potrebbe non risultare appropriato.

Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni: il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza: Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- costi/commissioni connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza costi/commissioni nel prezzo di emissione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale.

Rischio di liquidità: E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni. L'Emittente dichiara che non presenterà domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso su un mercato regolamentato. L'Emittente si impegna, altresì, a richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso uno o più sistemi multilaterali di

negoziazione. Anche in tali circostanze non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta né che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a negoziazione. L'ammissione a negoziazione su un MTF potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato livello di liquidità.

L'Emittente svolge anche funzioni di market maker in proprio e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel relativo fattore di rischio. Qualora le obbligazione non siano ammesse alla negoziazione sull'MTF, Iccrea Banca assume l'onere di controparte per un eventuale riacquisto delle stesse. In particolare le Obbligazioni Subordinate Tier II in virtù della clausola di subordinazione presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul mercato secondario è soggetto a limitazioni ed autorizzazioni dell'Autorità competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente. In particolare la Banca d'Italia potrà fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle obbligazioni subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola emissione, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier II) emessi dall'emittente di volta in volta in circolazione. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli. Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione. Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente: le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio¹⁴ di rating relativo all'Emittente o dell'outlook. Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni. Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione: il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi pari a [●]. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.

Rischi relativi ai conflitti di interesse: di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento: il conflitto di interessi dell'Emittente deriva dalla circostanza che gli strumenti finanziari collocati sono di propria emissione e dall'eventuale applicazione di commissioni di collocamento.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento: in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e

non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea: i Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. market maker, liquidity provider o negoziatore): in tal caso il soggetto operante sul mercato secondario potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making, *liquidity providing* sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione: in tal caso potrebbe configurarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo: in tal caso l'Emittente si troverebbe in una situazione di conflitti di interesse in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Rischio relativo all'assenza di rating degli strumenti finanziari: l'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni quindi non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari.

Rischio relativo al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta: l'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà, al verificarsi di determinate circostanze straordinarie, di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata. Ovvero potrebbero, al verificarsi altresì di determinate circostanze straordinarie, riservarsi la facoltà di ritirare l'offerta in tutto o in parte. In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni: i redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale.

Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico: il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico (anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato) potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni. L'Investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel tempo. L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato. Il rimborso con ammortamento è consentito non prima che siano trascorsi almeno 5 anni.

Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato": dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti

medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile. Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione, possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie:

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. La Direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1 gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. La Direttiva prevede relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che, nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza: 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1; 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali: (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti; (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione; (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la

sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il Fondo) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un "evento regolamentare": le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza di ogni data di pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare").

Il prezzo di rimborso a scadenza, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del rimborso anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni. In caso di rimborso anticipato il sottoscrittore si può trovare a reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell'Emittente: La presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente consente di rimborsare le Obbligazioni prima della data di scadenza a condizioni prefissate (al 100% del valore nominale). Il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente è consentito non prima che siano trascorsi almeno 5 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di "evento regolamentare" (cfr. "Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un "evento regolamentare"" espresso nel presente elemento D.3 della Nota di Sintesi.).

È ipotizzabile che l'Emittente attivi la clausola di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse, pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente è normalmente penalizzante per l'Investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni. In caso di esercizio dell'opzione, l'Investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell'ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell'Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento atteso al momento della sottoscrizione; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente ed è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza che emana il provvedimento dopo aver valutato, tra l'altro, la capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Di seguito si riportano i fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di Obbligazioni emesse.

Rischio di tasso di mercato: in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quella relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente, in caso di vendita prima della scadenza, determinare variazioni sul prezzo del titolo.

	<p>Rischio di indicizzazione: con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente che può raggiungere anche livelli prossimi allo zero.</p> <p>Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola: con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda alla durata del Parametro di Indicizzazione (ad esempio cedole a scadenza annuale legate all'Euribor semestrale), tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.</p> <p>Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione: con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente per il Calcolo potrebbe adottare un Parametro sostitutivo ovvero effettuerà gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA¹⁵).</p> <p>Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione: con riferimento alle <u>Obbligazioni a Tasso Variabile</u>, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.</p>
--	--

Sezione E - Offerta		
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi	<p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente e l'ammontare ricavato [al netto dell'eventuale commissione di collocamento] sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente. Inoltre, trattandosi di passività subordinate, l'emissione e l'offerta del Prestito assolve altresì a funzioni connesse all'assetto del Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente contribuendo al rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza dello stesso.</p>
E.3	Termini e condizioni dell'offerta	<p>Destinatari dell'offerta Le Obbligazioni sono destinate alla clientela [dell'Emittente]/[dei Soggetti Incaricati del Collocamento].</p> <p>Condizioni dell'Offerta Le Obbligazioni potranno essere offerte [senza essere subordinate ad alcuna condizione]/[con le condizioni evidenziate di seguito:]</p> <p>a) il Prestito è destinato alla clientela dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento prevalentemente residenti nella zona di competenza;</p> <p>b) il Prestito sarà sottoscrivibile esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (cd. "denaro fresco");</p> <p>c) non potranno aderire all'offerta investitori qualificati, così come definiti dall'art. 100, comma 1, lett. a) del TUF e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>d) [●].</p> <p>Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta L'ammontare nominale totale dell'emissione è [●] (l'"Ammontare Totale"). L'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente [●] e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente.</p> <p>Prezzo di offerta Le Obbligazioni saranno emesse alla pari, cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale. Per le sottoscrizioni con date di regolamento successivamente alla Data di Godimento, al prezzo di emissione saranno aggiunti gli eventuali interessi maturati calcolati dalla Data di Godimento alla data di regolamento. Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione.</p> <p>Soggetti incaricati del collocamento/responsabile del collocamento</p>

¹⁵ "International Swaps and Derivatives Association": si tratta di un'associazione composta da operatori dei mercati finanziari (in particolare del settore degli strumenti derivati non quotati, "over the counter"), che è impegnata nella standardizzazione di tali tipologie di contratti.

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero da [●].

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente.

Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il Periodo di Offerta sarà dal [●] (incluso) al [●] (incluso). L'Emittente [o il Responsabile del Collocamento] durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente [●] [e del Responsabile del Collocamento].

L'Emittente [o il Responsabile del Collocamento] si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola Offerta nel caso in cui:

- [in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni, o]
- [l'andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le Offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine che l'Emittente ritenga adeguati, o]
- [sia stato raggiunto l'Ammontare Totale del Prestito, sempreché non sia stato nel frattempo aumentato.]

L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'Emittente [●] [e del Responsabile del Collocamento]. Qualora, l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base, ai sensi dell'articolo 95bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile almeno entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'art. 94 comma 7 del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'Offerta o della consegna delle Obbligazioni.

Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento. Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo apposito modulo di adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, che dovrà essere debitamente sottoscritto dal richiedente.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte secondo eventuali criteri di riparto applicati. Qualora tali criteri non siano previsti, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione.

[Le modalità di riparto sono [●].]

Revoca dell'Offerta

Salvo il caso di ritiro dell'Offerta sotto indicato, l'Emittente darà corso all'emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l'Ammontare Totale. Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, l'Emittente [e/o il Responsabile del Collocamento] si riserva la facoltà di revocare e non dare inizio all'Offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Ritiro dell'Offerta

Qualora, nel corso del Periodo di Offerta delle Obbligazioni, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'Offerta o

		il ricorrere di circostanze straordinarie che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente [e/o del Responsabile del Collocamento], [con l'accordo dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento], l'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte.
E.4	Eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	<p>L'offerta delle Obbligazioni rappresenta un'operazione nella quale l'Emittente e/o i Soggetti Incaricati del Collocamento possono avere un interesse in conflitto qualora:</p> <p>a) [l'Emittente operari in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni e applichi commissioni di collocamento;]</p> <p>b) [una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente operari in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento;]</p> <p>c) [i Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero il Responsabile del Collocamento percepiscano dall'Emittente commissioni di collocamento ;]</p> <p>d) [l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di <i>market maker</i>, <i>liquidity provider</i> e si trovi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo;]</p> <p>e) [le Obbligazioni siano negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente;]</p> <p>f) [l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) operari in qualità di Agente per il Calcolo.]</p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'emittente dall'offerente	<p>Il prezzo di emissione include commissioni [e costi] complessivamente pari a [●]% del valore nominale ovvero ad euro [●] per ogni [●] euro di valore nominale, così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - [commissioni di collocamento pari a [●]% del valore nominale]; - [commissioni di sottoscrizione pari a [●]% del valore nominale]; - [commissioni/costi [specificare tipologia] pari a [●]% del valore nominale]. <p>[Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.]</p>

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Nel prendere una decisione di investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed ai settori di attività in cui esso opera come descritti nel Capitolo 3 (*Fattori di rischio relativi all'Emittente*) del Documento di Registrazione, incorporato nel presente Prospetto di Base mediante riferimento.

2 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari

Con riferimento ai Fattori di Rischio associati alle Obbligazioni si rinvia alla Nota Informativa (Sezione VI, Capitolo 2).

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Per le informazioni relative all'Emittente si rinvia alla sezione V - Documento di Registrazione approvato in data 08 luglio 2014 con nota n. protocollo 005751/14 del 08 luglio 2014, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base e consultabile presso la sede dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47 nonché sul sito internet di Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo www.iccreabanca.it.

La presente sezione costituisce un Documento di Registrazione ai fini della Direttiva 2003/71/CE.

SEZIONE VI – NOTA INFORMATIVA

1 PERSONE RESPONSABILI

Per quanto attiene all'indicazione delle Persone Responsabili della presente Nota Informativa ed alla relativa Dichiarazione di Responsabilità, previste dall'Allegato V al Regolamento CE n. 809/2004, si rinvia alla Sezione I del presente Prospetto di Base.

2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**AVVERTENZE GENERALI**

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente la Nota Informativa ed in particolare il successivo paragrafo 4.1 (“Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione”) al fine di avere una chiara rappresentazione delle caratteristiche delle Obbligazioni.

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i rischi propri di un investimento in obbligazioni subordinate *Tier II* a tasso fisso, fisso crescente e variabile.

Le Obbligazioni costituiscono “passività subordinate” dell’Emittente di tipo *Tier II* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 20 dicembre 2013, “Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)”, Parte II, Capitolo I.

Le Obbligazioni sono caratterizzate da una rischiosità più elevata rispetto a titoli non subordinati aventi pari caratteristiche finanziarie e pertanto si evidenzia che le stesse non sono adatte a tutte le tipologie di investitori.

L’investitore dovrebbe concludere un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, tenuto conto della propria esperienza e conoscenza in strumenti finanziari e valutando se le Obbligazioni costituiscono un investimento idoneo alla specifica situazione finanziaria, economica e patrimoniale. L’investimento nelle Obbligazioni comporta per l’investitore il rischio che, in caso di liquidazione dell’Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che, pertanto, lo stesso possa conseguire perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto a titoli di debito non subordinati.

Le Obbligazioni, in caso di *default*, presentano, infatti, un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza (cfr. successivo Paragrafo 2.2 “Rischio correlato alla subordinazione delle obbligazioni” della presente Nota Informativa e Paragrafo 2.16 “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi”).

FATTORI DI RISCHIO GENERALI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI**2.1 Rischio di credito per il sottoscrittore**

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni di cui al presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale.

L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il rischio di credito per il sottoscrittore può essere misurato anche in considerazione delle valutazioni del merito di credito dell’Emittente effettuate dalle Agenzie di Rating.

Per un corretto apprezzamento del “Rischio di credito per il sottoscrittore” in relazione all’investimento, si rinvia al Documento di Registrazione dell’Emittente ed in particolare al Capitolo “Fattori di Rischio” dello stesso.

Qualificazione, da parte di S&P come speculativa del debito di lungo e breve termine

L'Investitore deve, altresì, considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia *Standard & Poor's* ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Per informazioni sul "Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente" si rinvia al paragrafo 2.8 della Nota Informativa e al paragrafo 7.5.

2.2 Rischio correlato al grado di subordinazione dei titoli

Le Obbligazioni costituiscono passività subordinate *Tier II* dell'Emittente, pertanto in caso di liquidazione dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi, saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori dell'Emittente non subordinati.

In tali circostanze la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare, anche solo parzialmente, le Obbligazioni. L'investitore potrebbe quindi incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Si segnala inoltre che, nella valutazione dell'investimento, l'investitore deve tenere presente non solo delle emissioni con lo stesso grado di subordinazione presenti al momento dell'emissione delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, ma anche delle future emissioni obbligazionarie subordinate (e non subordinate) che l'Emittente potrà realizzare.

Si tenga altresì presente che un eventuale mutamento nell'ordinamento giuridico potrebbe far emergere ulteriori categorie di prestiti obbligazionari subordinati che nella scala gerarchica del grado di subordinazione delle passività dell'Emittente potrebbero precedere nell'ipotesi di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente i possessori delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*.

2.3 Rischio di mancato o parziale rimborso del capitale

In caso di liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. Infatti, il rimborso delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* avverrà solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori privilegiati, chirografari ed in tali casi, la liquidità dell'Emittente potrebbe non essere sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni Subordinate *Tier II*. A parità di condizioni, quindi, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni non subordinate.

2.4 Rischio di non idoneità del confronto delle Obbligazioni con altre tipologie di titoli

Le Obbligazioni presentano una clausola di subordinazione di tipo *Tier II* e pertanto hanno un grado di rischio maggiore rispetto ai titoli di stato di similare scadenza e ai titoli non subordinati emessi dall'Emittente; il confronto con tali titoli potrebbe non risultare appropriato.

2.5 Rischio connesso all'assenza di garanzie relative alle Obbligazioni

Per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi risponde unicamente l'Emittente con il suo patrimonio. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2.6 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

. Nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");

- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente");
- costi/commissioni connessi all'investimento ("Rischio connesso alla presenza costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del prezzo di offerta. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza ovvero tramite un ammortamento periodico, come da piano d'ammortamento che rimane pari al 100% del Valore Nominale. I rischi sopra elencati sono descritti nella sezione dei rischi comuni ovvero specifici, cui si rinvia.

2.7 Rischio di liquidità

E' il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

L'Emittente dichiara che non presenterà domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso su un mercato regolamentato.

L'Emittente si impegna, altresì, a richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione. Indicazione delle strutture di negoziazione in cui si prevede che le Obbligazioni saranno trattate sono contenute nello specifico paragrafo 6 della Nota Informativa nonché nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Anche in tali circostanze non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta né che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a negoziazione.

L'ammissione a negoziazione su un MTF potrebbe non essere sufficiente a garantire un adeguato livello di liquidità.

L'Emittente svolge anche funzioni di market maker in proprio e pertanto il conseguente conflitto di interesse è illustrato nel relativo fattore di rischio.

Qualora le obbligazione non siano ammesse alla negoziazione sull'MTF, Iccrea Banca assume l'onere di controparte per un eventuale riacquisto delle stesse. In particolare le Obbligazioni Subordinate *Tier II* in virtù della clausola di subordinazione presentano un rischio di liquidità particolarmente accentuato e superiore rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, ciò in quanto il riacquisto sul mercato secondario è soggetto a limitazioni ed autorizzazioni dell'Autorità competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente.

In particolare, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 (che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il CRR, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti dei fondi propri per gli enti), in vigore dal 3 aprile 2014, la Banca d'Italia potrà fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle obbligazioni subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola emissione, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (*Tier II*) emessi dall'emittente di volta in volta in circolazione. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli.

Infine, si evidenzia come nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni l'Emittente ha la facoltà di ridurre l'ammontare offerto nonché di procedere in qualsiasi momento alla chiusura anticipata dell'Offerta, anche se non è stato raggiunto l'ammontare totale dell'emissione, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste di sottoscrizione (dandone comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nella Nota Informativa). Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo del Prestito può avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.8 Rischio di deterioramento del merito di credito¹⁶ dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso dall'aspettativa di un peggioramento del giudizio di rating¹⁷ relativo all'Emittente o dell'outlook¹⁸.

Per informazioni sul giudizio di rating attribuito all'Emittente, si rinvia al paragrafo 7.5 della Nota Informativa.

Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell'outlook, attribuito all'Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.

Al riguardo l'investitore è invitato a considerare che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia di Rating Internazionale Standard & Poor's ad Icrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Inoltre, poiché il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l'altro, da un diverso apprezzamento del rischio emittente.

2.9 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

Inoltre, si evidenzia che le commissioni e i costi inclusi nel prezzo di emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla data di emissione), il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi incorporati nel prezzo di emissione.

2.10 Rischi relativi ai conflitti di interesse

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni;

¹⁶ Il merito creditizio, anche espresso dal rating, è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti.

¹⁷ Il giudizio di rating attribuito da società specializzate riconosciute anche a livello internazionale costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. I giudizi di rating eventualmente attribuiti all'Emittente possono essere modificati o ritirati dalle agenzie di rating nel corso del tempo in conseguenza del variare della capacità dell'Emittente di onorare i propri impegni finanziari e non vi è quindi alcuna garanzia che un rating assegnato rimanga invariato per tutta la durata dei titoli.

¹⁸ L'outlook (o prospettiva) è un parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating dell'emittente.

in tal caso, l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

L'Emittente potrebbe applicare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive, commissioni di collocamento e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto d'interessi.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione potrebbe determinare un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto di interessi.

c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento percepisce dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker, liquidity provider o negoziatore*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di *market maker, liquidity provider*, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making, liquidity providing* sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si troverebbero in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Eventuali ulteriori rischi di conflitti di interessi non previsti nella presente sezione, che si verifichino all'atto della singola emissione, dovranno essere inclusi in un supplemento al Prospetto di Base.

2.11 Rischio relativo all'assenza di rating degli strumenti finanziari

L'Emittente non ha richiesto alcun giudizio di *rating* per le Obbligazioni quindi non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della rischiosità degli strumenti finanziari. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di rating degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

2.12 Rischio relativo alla revoca ovvero al ritiro dell'offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità quali condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all'offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Inoltre qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell'offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati per la revoca dell'offerta, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell'Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell'offerta, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l'accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

2.13 Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza, infatti che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni.

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell'investitore. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

2.14 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico

Il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico (anziché in un'unica soluzione alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato) potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

L'Investitore deve considerare che le cedole sono calcolate sul capitale non rimborsato e quindi il loro ammontare in termini assoluti sarà decrescente nel tempo.

L'investitore inoltre sarà esposto al rischio di non riuscire a reinvestire le somme percepite prima della scadenza del titolo ad un rendimento almeno pari a quello iniziale e ciò in dipendenza di diverse condizioni di mercato.

Il rimborso con ammortamento è consentito non prima che siano trascorsi almeno 5 anni.

2.15 Rischi connessi con l'eventuale richiesta alla Commissione europea da parte dello Stato italiano dell'autorizzazione alla concessione di "aiuti di Stato"

Dall'inizio della crisi l'attenzione della UE si è focalizzata sulla necessità di un corpus unico di norme sulla risoluzione delle crisi bancarie. Con decorrenza dal 1° agosto 2013, la Commissione europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi.

Si ricorda che gli aiuti di Stato per essere concessi devono essere compatibili con il diritto dell'Unione Europea (cfr. art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Al riguardo, si rammenta che la concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una previa "condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato o di capitale ibrido, con ciò comportando una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i parr. 41-44).

Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita dei rispettivi titoli.

2.16 Rischio connesso del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, di seguito la "Direttiva"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca.

Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1 gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorché emessi prima dei suddetti termini.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La Direttiva prevede relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che, nei casi in cui l'ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Inoltre le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);

2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;

3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "bail-in" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

(i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;

(ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;

(iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il Fondo) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.

In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal bail-in potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all’ente soggetto a risoluzione.

2.17 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un “evento regolamentare”

Le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall’Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza di ogni data di pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l’esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. “evento regolamentare”¹⁹).

Il prezzo di rimborso a scadenza, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle obbligazioni al momento del rimborso anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato è normalmente penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore delle obbligazioni. In caso di rimborso anticipato il sottoscrittore si può trovare a reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli. Il rimborso anticipato delle Obbligazioni subordinate può avvenire solo su iniziativa dell’Emittente, previa autorizzazione dell’Autorità competente.

2.18 Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni su iniziativa dell’Emittente

La presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell’Emittente consente di rimborsare le Obbligazioni prima della data di scadenza a condizioni prefissate (al 100% del valore nominale).

Il rimborso anticipato ad iniziativa dell’Emittente è consentito non prima che siano trascorsi almeno 5 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di “evento regolamentare” (cfr. “Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un “evento regolamentare”” di cui al Paragrafo 2.17).

È ipotizzabile che l’Emittente attivi la clausola di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse, pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente è normalmente penalizzante per l’Investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni.

In caso di esercizio dell’opzione, l’Investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate nell’ipotesi di mancato esercizio di tale facoltà da parte dell’Emittente e, pertanto, potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell’investimento atteso al momento della sottoscrizione; inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli.

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni potrà avvenire solo su iniziativa dell’Emittente ed è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza che emana il provvedimento dopo aver valutato, tra l’altro, la capacità dell’Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.

FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI CORRELATI ALLE CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI

Di seguito si riportano i fattori di rischio specifici per ciascuna tipologia di Obbligazioni emesse a valere del presente Prospetto di Base, da leggersi congiuntamente con i Fattori di Rischio Comuni alle diverse tipologie di prestiti obbligazionari.

¹⁹ Tale previsione si riferisce all’articolo 63, lett. j) e articolo 78, comma 4 del Regolamento UE del 26 giugno 2013 n. 575.

2.19) Rischio di tasso di mercato

In caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, l'Investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso" in quanto, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una riduzione del prezzo del titolo, mentre in caso contrario il titolo subirà un apprezzamento.

L'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo (per tale intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso).

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, la fluttuazione dei tassi di interesse sui mercati finanziari ed in particolare quella relativa all'andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbe determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento e conseguentemente, in caso di vendita prima della scadenza, determinare variazioni sul prezzo del titolo.

2.20) Rischio di indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente che può raggiungere anche livelli prossimi allo zero; tale rischio è mitigato qualora sia previsto uno Spread positivo.

Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

2.21) Rischio di disallineamento tra il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della cedola

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, nell'ipotesi in cui la periodicità delle cedole non corrisponda alla durata del Parametro di Indicizzazione (ad esempio cedole a cadenza annuale legate all'Euribor semestrale), tale disallineamento potrebbe incidere negativamente sul rendimento del titolo.

Si rappresenta, inoltre, che ai fini della determinazione di ogni cedola, il Parametro di Indicizzazione sarà rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio del periodo cedolare di riferimento e, quindi, tre/sei/dodici mesi antecedenti l'effettivo pagamento delle cedole stesse.

2.22) Rischio di eventi straordinari e di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, al verificarsi di eventi straordinari o di turbativa riguardanti il Parametro di Indicizzazione, l'Agente per il Calcolo potrebbe adottare un Parametro sostitutivo ovvero effettuare gli opportuni correttivi, aggiustamenti o modifiche per mantenere il più possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA).

2.23) Rischio di assenza di informazioni successive all'emissione

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del Parametro di Indicizzazione o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.

3 INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'Emissione/Offerta

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell'investitore.

Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l'emissione delle Obbligazioni:

a) Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrebbe operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.

L'Emittente potrebbe applicare, qualora così indicato nelle Condizioni Definitive, commissioni di collocamento e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto d'interessi.

b) Coincidenza di una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o il Responsabile del Collocamento

Una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente potrebbero operare, qualora così individuato nelle Condizioni Definitive, in qualità di Soggetto Incaricato del Collocamento e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.

Il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe ricevere dall'Emittente la corresponsione di commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione potrebbe determinare un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento potrebbe percepire dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò potrebbe determinare un ulteriore conflitto di interessi.

c) Commissioni percepite dai Soggetti Incaricati del Collocamento e/o dal Responsabile del Collocamento qualora non coincidano con l'Emittente e non facciano parte del Gruppo Bancario Iccrea

I Soggetti Incaricati del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente, ricevono dall'Emittente commissioni di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, per l'attività svolta e tale situazione determina un ulteriore conflitto di interessi.

Il Responsabile del Collocamento percepisce dall'Emittente la corresponsione di una commissione di collocamento, come indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, e ciò determina un ulteriore conflitto di interessi.

d) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con il soggetto operante sul mercato secondario (e.g. *market maker*, *liquidity provider* o *negoziatore*)

Nell'eventualità in cui l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) svolga il ruolo di *market maker*, *liquidity provider*, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli dell'Emittente medesimo o di società del Gruppo. In tal caso il prezzo di acquisto delle Obbligazioni potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del *market making*, *liquidity providing* sui titoli suddetti.

e) Negoziazione dei titoli nel Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito dall'Emittente e/o da una società partecipata dall'Emittente ovvero alla negoziazione in conto proprio operata dall'Emittente ovvero al di fuori di qualunque struttura di negoziazione

Le Obbligazioni potranno essere negoziate in un Sistema Multilaterale di Negoziazione gestito da una società partecipata dall'Emittente ovvero in conto proprio dall'Emittente. Tale attività potrebbe configurare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza.

f) Coincidenza dell'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) con l'Agente di Calcolo

L'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) potrebbe operare in qualità di Agente per il Calcolo, in tal caso l'Emittente (ovvero una società facente parte del Gruppo Bancario Iccrea ovvero una società partecipata dall'Emittente) si troverebbero in una situazione di conflitti di interesse nei confronti degli investitori in quanto il calcolo del tasso di interesse da corrispondere agli investitori sarà effettuato dagli stessi.

Per informazioni e dettagli circa i conflitti di interesse relativi ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza si rimanda al paragrafo 9.2 del Documento di Registrazione.

Si segnala che la descrizione di eventuali ulteriori interessi compresi quelli in conflitto significativi per l'emissione/l'offerta con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi, saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

3.2 Razioni dell'Offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte dell'Emittente. L'ammontare ricavato dalle Obbligazioni, al netto di eventuali costi/commissioni, sarà destinato all'esercizio dell'attività statutaria dell'Emittente. Inoltre, trattandosi di passività subordinate, l'emissione e l'offerta del Prestito assolve altresì a funzioni connesse all'assetto del Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente contribuendo al rafforzamento del Patrimonio di Vigilanza dello stesso.

4 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 (i) Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono titoli di debito subordinati *Tier II* che danno diritto al rimborso del 100% del valore nominale (il “**Valore Nominale**”) in un'unica soluzione alla data di scadenza ovvero alle singole date di rimborso, in caso di rimborso anticipato e/o di rimborso con ammortamento periodico. Le date di rimborso anticipato/ammortamento periodico sono indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi. L'eventuale rimborso anticipato e/o l'eventuale rimborso con ammortamento periodico potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, se richiesta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Le **Obbligazioni a Tasso Fisso** corrisponderanno cedole fisse (le “**Cedole Fisse**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato e costante al Valore Nominale – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le **Obbligazioni a Tasso Fisso crescente** corrisponderanno cedole fisse crescenti (le “**Cedole Fisse crescenti**”) pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando un tasso di interesse predeterminato crescente al Valore Nominale – sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Le **Obbligazioni a Tasso Variabile** corrisponderanno cedole variabili pagabili mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento (le “**Date di Pagamento**”) il cui importo – calcolato applicando al Valore Nominale il valore di riferimento (il “**Valore di Riferimento**”) del Parametro di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**” o il “**Parametro di Riferimento**”) alla data di rilevazione (la “**Data di Rilevazione**”) ed eventualmente maggiorato di uno Spread (lo “**Spread**”) – espresso in punti percentuali e che sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

(ii) il codice ISIN (*International Security Identification Number*) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari

Il codice ISIN relativo a ciascuna emissione (il “**Codice ISIN**”) sarà riportato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa sono disciplinate dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente il Foro di Roma, ovvero, ove l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. “**Codice del Consumo**”), il foro in cui questi ha la residenza o il domicilio elettivo (ex art. 63 del codice del Consumo).

4.3 Forma dei Prestiti Obbligazionari e soggetto incaricato della tenuta dei registri

(i) Indicare se gli strumenti finanziari sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata

Le Obbligazioni offerte nel presente Prospetto di Base sono titoli al portatore.

Detti strumenti finanziari verranno assoggettati al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs 24 giugno 1998, n. 213 ed al Regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della CONSOB recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e della relativa società di gestione, adottato con provvedimento del 22 febbraio 2008 come di volta in volta modificato (o alla normativa di volta in volta vigente in materia).

Gli Obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato ed integrato (il "**Testo Unico della Finanza**" o, brevemente, "**TUF**").

(ii) Denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri

I Prestiti verranno accentrati presso Monte Titoli S.p.A ("**Monte Titoli**") (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano). Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari


Le Obbligazioni e le cedole corrisposte saranno emesse e denominate in Euro.

4.5 Ranking delle Obbligazioni

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono "passività subordinate" di tipo *Tier II*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013 "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito relativo alle Obbligazioni sarà rimborsato, in concorso con gli altri creditori aventi pari grado di subordinazione, solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e prima di quelli con un maggiore grado di subordinazione, salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Si riporta uno schema che rappresenta la suddivisione concettuale delle principali categorie di strumenti sia di debito sia azionari delle banche, in funzione del grado di subordinazione degli stessi in caso di liquidazione dell'Emittente; in tale contesto, i "debiti privilegiati" rappresentano la categoria di strumenti con minore grado di subordinazione laddove, invece, gli strumenti relativi al *Tier I* sono quelli con maggiore grado di subordinazione.



Debiti "Privilegiati"
c.d. "Senior Secured" (assistiti da garanzia)

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente (ivi inclusa la liquidazione coatta amministrativa, come disciplinata dagli Artt. da 80 a 94 del Testo Unico Bancario) le Obbligazioni *Tier II* saranno rimborsate, per Capitale ed Interessi residui:

- i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente privilegiati e ordinari;
- ii) *pari passu* con i titolari di tutte le emissioni parimenti subordinate dell'Emittente²⁰ e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di obbligazioni, titoli assimilabili, strumenti o posizioni negoziali caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate *Tier II* (ad esempio, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti *Tier I*).

Per tutta la durata delle Obbligazioni Subordinate *Tier II*, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti degli Obbligazionisti.

E' altresì esclusa la possibilità di ottenere o, comunque, far valere garanzie e cause di prelazione in connessione alle Obbligazioni su beni dell'Emittente, ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente.

La durata dell'Obbligazione *Tier II* – ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63, lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") – deve essere pari o superiore a 5 anni, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato in caso di "evento regolamentare" secondo quanto previsto al successivo Paragrafo 4.8 (ii) della presente Nota Informativa.

4.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio

Le Obbligazioni Subordinate *Tier II* incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle Date di Pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza ovvero alle date di rimborso in caso di rimborso anticipato e/o di rimborso con ammortamento periodico. L'eventuale rimborso anticipato e/o l'eventuale rimborso con ammortamento periodico potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente, non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione e previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, se richiesta ai sensi della normativa di volta in volta vigente.

Per una descrizione delle procedure per l'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.

I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.

Non vi sono oneri, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni, salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "Direttiva"), individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i

²⁰ Alla data del presente Prospetto di Base è stato emesso un solo prestito obbligazionario subordinato denominato "Iccrea Banca subordinato *Tier II* Tasso Fisso 14 marzo 2014 – 14 marzo 2021" (IT0004991995) emesso da Iccrea Banca a valere sul Prospetto di Base approvato dalla Consob con nota n. prot. 0005540/14 del 23 gennaio 2014.

creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto lo strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni in via permanente (art. 2 comma 1 Direttiva), questo anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63 comma 1, j) Direttiva).

La Direttiva prevede relativamente agli strumenti di capitale di classe 2 (tra cui le obbligazioni subordinate) che, nei casi in cui l’ente si trovi al c.d. “punto di insostenibilità economica” e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le autorità siano obbligate ad esercitare senza indugio il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale.

Nell’applicazione dello strumento del “bail in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l’importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- i) vendita dell’attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “bail-in”, l’Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall’applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44 comma 3 Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali;
- c) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente ed Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell’istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il “Fondo”) - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l’Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal “bail-in” potrà

chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni della Direttiva potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini.

4.7 Tasso di interesse nominale

(i) Tasso di interesse nominale

Il Tasso di interesse nominale sarà indicato, di volta in volta, nelle Condizioni Definitive.

(ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare

Il calendario²¹ (il "Calendario"), la convenzione di calcolo²² (la "Convenzione di calcolo") e la base per il calcolo²³ (la "Base per il calcolo") prescelti saranno indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Il tasso di interesse predeterminato costante, calcolato come percentuale annua del valore nominale, sarà calcolato in base alla formula di seguito riportata:

²¹ Il Target è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ossia il sistema di pagamenti *trans european automated real time gross settlement express transfer*, sistema dei pagamenti utilizzato nell'ambito dell'unione monetaria europea composto da meccanismi di regolamento lordo in tempo reale che utilizza una piattaforma unica condivisa avviata il 19 novembre 2007. Al riguardo l'Emittente potrebbe avvalersi di ulteriori calendari che verranno specificati nelle Condizioni Definitive, quali a titolo esemplificativo il calendario Forex o il calendario di Borsa Italiana.

²² La convenzione di calcolo utilizzabile potrà essere una delle seguenti: (i) *Following Business Day Convention*, indica che, ai fini del rimborso finale, e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; oppure (convenzioni alternative che potranno essere indiate di volta in volta nelle Condizioni Definitive:) (ii) *Modified Following Business Day Convention* indica che, ai fini del rimborso finale e/o del pagamento di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il relativo ammontare sarà accreditato il primo Giorno Lavorativo successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, il rimborso finale, e/o la cedola saranno accreditati il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. Entrambe le convenzioni di calcolo potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*. Il termine *Adjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente convenzione di calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata. Il termine *Unadjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella convenzione di calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo e l'applicazione della convenzione di calcolo non avrà un impatto sull'ammontare della cedola pagata.

²³ Con riferimento al calcolo dell'ammontare di interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo, la base per il calcolo delle Cedole come prevista nelle Condizioni Definitive potrà essere una delle seguenti (i) se 'Actual/Actual - (ICMA)' 'giorni effettivi/giorni effettivi' definita dall'International Capital Markets Association (ICMA) come rapporto tra giorni effettivi di maturazione degli interessi ed il prodotto del numero dei giorni effettivi del periodo di maturazione della cedola per il numero di cedole per anno, oppure (ii) se 'Actual/Actual-(ISDA)' o "Actual/365" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi del periodo di calcolo diviso per 365 (o, se qualsiasi frazione di quel periodo di calcolo cade in un anno bisestile, la somma tra (A) il numero di giorni effettivi in quella frazione del periodo di calcolo che cadono in un anno bisestile diviso per 366 e (B) il numero di giorni nella porzione del periodo di calcolo che cadono in un anno non bisestile diviso per 365); (iii) se 'Actual/365 (Fixed)' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 365; (iv) se 'Actual/360' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni effettivi nel periodo di calcolo diviso per 360; o (v) se '30E/360' o 'Eurobond Basis' viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni che saranno calcolati facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni senza dover considerare il primo o l'ultimo giorno del periodo di calcolo tranne nel caso di un periodo di calcolo che termina alla Data di Scadenza, la Data di Scadenza è l'ultimo mese di febbraio nel qual caso il mese di febbraio sarà considerato estendibile ad un mese con 30 giorni); e se (vi) se "30/360", "360/360" o "Bond Basis" viene specificato nelle Condizioni Definitive, il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni deve essere calcolato facendo riferimento ad un anno di 360 giorni con dodici mesi con 30 giorni (tranne se (a) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è il 31esimo giorno del mese ma il primo giorno del Periodo di Calcolo è un giorno che non è né il 30esimo né il 31esimo giorno del mese, nel qual caso il mese che comprende l'ultimo giorno non sarà considerato abbreviato a un mese di 30 giorni, o (b) l'ultimo giorno del Periodo di Calcolo è l'ultimo del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non sarà considerato estendibile a un mese composto da 30 giorni).

$$VN * I * t$$

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse annuo lordo predeterminato e costante per tutta la durata del prestito;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni Tasso Fisso Crescente

Il tasso di interesse predeterminato crescente, calcolato come percentuale annua crescente del valore nominale, sarà calcolato in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * I * t$$

Dove:

VN = indica il Valore Nominale dell'Obbligazione;

I = indica il Tasso di interesse nominale annuo predeterminato e crescente per tutta la durata del prestito;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

Obbligazioni a Tasso Variabile

Il tasso di interesse variabile, calcolato applicando al Valore Nominale il Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione, eventualmente maggiorato di uno Spread, sarà calcolato in base alla formula di seguito riportata:

$$VN * (\text{Parametro I} + S\%) * t$$

Dove

VN = Valore Nominale dell'Obbligazione;

Parametro I = Valore di Riferimento del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione;

S% = Spread, indicato nelle Condizioni Definitive (eventuale);

Parametro di Indicizzazione = scelto tra quelli elencati nel paragrafo 4.7 vi) della presente Nota Informativa, indicato nelle Condizioni Definitive;

Valore di Riferimento = valore rilevato secondo le modalità individuate nelle Condizioni Definitive;

Data di Rilevazione = data indicata nelle Condizioni Definitive;

t = indica il periodo di calcolo degli interessi, espresso in anni o frazione di anno, determinato tenendo conto del Calendario, della Convenzione di calcolo e della Base per il calcolo indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive e definiti di seguito.

(iii) Data di godimento degli interessi

Nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicata la data di godimento (la "**Data di Godimento**"), intesa come la data a far corso dalla quale le Obbligazioni cominciano a produrre interessi.

(iv) Date di scadenza degli interessi

Le date di scadenza degli interessi (la "**Data di Pagamento delle Cedole**) saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

(v) Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti del titolare delle Obbligazioni si prescrivono, a favore dell'Emittente, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

(vi) Dichiarazione indicante il tipo di sottostante

L'emittente specificherà, altresì, di volta in volta la fonte informativa che verrà ufficialmente utilizzata per la singola emissione nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile

Le Obbligazioni a Tasso Variabile emesse nell'ambito della presente Nota Informativa presentano come Parametro di Indicizzazione a cui potranno essere parametrate le cedole il Tasso Euribor.

(vii) Descrizione del Parametro di Indicizzazione sul quale è basato

Obbligazioni a Tasso Variabile

Tasso EURIBOR

Il Tasso EURIBOR è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (SDE) – calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive – e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Il Tasso EURIBOR è rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rilevazione**”). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario TARGET.

Il calendario operativo TARGET prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica, nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il 1 maggio, il 25 e il 26 di dicembre.

Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il tasso EURIBOR di Riferimento non viene pubblicato la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la data di Rilevazione.

Il tasso EURIBOR scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere in base al periodo di godimento della Cedola, il tasso EURIBOR mensile oppure il tasso EURIBOR trimestrale oppure il tasso EURIBOR semestrale oppure il tasso EURIBOR annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente specificherà, altresì, di volta in volta, il Valore di Riferimento e la fonte informativa che verrà ufficialmente utilizzata per la singola Emissione nelle Condizioni Definitive.

(viii) Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di Indicizzazione ed il tasso di interesse nominale

Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, le cedole di interessi a tasso variabile saranno calcolate applicando al Valore Nominale il tasso di interesse nominale periodale determinato come segue:

- a) alle date di rilevazione indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive sarà rilevato il valore del Parametro di Indicizzazione (il “**Valore di Riferimento**”);
- b) il Valore di Riferimento sarà eventualmente, maggiorato o diminuito di uno *Spread*;

In ogni caso, l'importo della cedola di interessi non potrà assumere un valore negativo e, pertanto, sarà sempre pari o maggiore di zero. La quantificazione dell'eventuale Spread sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

(ix) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità

La fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità sarà riportata nelle Condizioni Definitive.

(x) (xi) Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante e regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante

Qualora nel corso della vita dell'Obbligazione a Tasso Variabile si verificassero, relativamente al Parametro di Indicizzazione cui è legato il pagamento delle cedole, un evento di natura straordinaria o di turbativa che ne modificassero la struttura o ne comprometta l'esistenza, l'Agente per il Calcolo, in buona fede, effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti o modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni secondo gli usi e la migliore prassi adottati dai mercati (tra cui le regole ISDA²⁴) che saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente.

(xii) Nome del responsabile del calcolo

Il responsabile per il calcolo degli interessi (l'“**Agente di Calcolo**”) è l'Emittente ovvero il soggetto individuato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito.

4.8 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso

(i) Data di scadenza

La data di scadenza delle Obbligazioni (“**Data di Scadenza**”) sarà indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito.

(ii) Modalità di ammortamento del Prestito

Fatto salvo quanto indicato al Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, le Obbligazioni saranno rimborsate secondo le seguenti modalità (la “**Modalità di Rimborso**”), specificate nelle Condizioni Definitive:

- alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla Data di Scadenza;
- alla pari (100% del Valore Nominale), in un'unica soluzione alla data di rimborso anticipato prescelta dall'Emittente tra quelle individuate nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Rimborso Anticipato**”), in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato;
- alla pari (100% del Valore Nominale) e pro quota secondo l'ammortamento periodico espressamente previsto;

per il tramite degli Intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli, senza deduzione di spese.

La durata delle Obbligazioni Subordinate Tier II sarà pari o superiore a cinque anni ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 63 lettera g) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR).

Indipendentemente dalla Modalità di Rimborso, le Obbligazioni possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza

²⁴ "International Swaps and Derivatives Association": si tratta di un'associazione composta da operatori dei mercati finanziari (in particolare del settore degli strumenti derivati non quotati, "over the counter"), che è impegnata nella standardizzazione di tali tipologie di contratti.

con ogni Data di Pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare")²⁵ previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza.

Fatto salvo il verificarsi di un "evento regolamentare", il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente e/o il rimborso con ammortamento potrà essere effettuato non prima che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Emissione.

Nel caso di rimborso con ammortamento, le Condizioni Definitive riporteranno le modalità di ammortamento del capitale ed in particolare le singole rate costanti di rimborso con le rispettive date di rimborso.

Nel caso di rimborso anticipato, le Condizioni Definitive riporteranno i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di rimborso anticipato (le date nelle quali il Rimborso Anticipato potrà avvenire, il relativo Prezzo di Rimborso ed il periodo di preavviso applicabile); in ogni caso tale rimborso anticipato potrà avvenire solo su iniziativa dell'Emittente previa autorizzazione dell'Autorità Competente ai sensi della normativa vigente. L'Autorità di Vigilanza emana il provvedimento dopo aver valutato – tra l'altro – le capacità dell'Emittente di rispettare i requisiti patrimoniali.

In caso sia prevista la facoltà di Rimborso Anticipato, l'Emittente si riserva il diritto di rimborsare integralmente ed in via anticipata il prestito alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alle ulteriori Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Il Rimborso Anticipato sarà comunicato mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e avverrà nel rispetto del termine di preavviso indicato nelle Condizioni Definitive.

Il Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Subordinate non potrà avvenire su richiesta dell'Obbligazionista.

Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non sia un Giorno Lavorativo, il relativo pagamento sarà effettuato secondo il calendario, la convenzione di calcolo ed la base di calcolo indicati nelle Condizioni Definitive.

4.9 Il rendimento effettivo

(i) Indicazione del tasso di rendimento

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale (rispettivamente "**Tasso di rendimento effettivo lordo su base annua**" e "**Tasso di rendimento effettivo netto su base annua**").

(ii) Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di offerta, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari. Il TIR rappresenta quel tasso di attualizzazione che rende equivalente la somma dei valori attuali dei flussi di cassa delle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi che abbiano un impatto sul mantenimento in capo all'Emittente della capacità di far fronte, con riferimento alle Obbligazioni, ai pagamenti degli interessi ed al rimborso del capitale (eventi di credito).

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile il Tasso Interno di Rendimento è funzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. Il valore futuro del Parametro di Indicizzazione non è noto al momento dell'emissione e per la stima del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito.

Nel caso di un'eventuale clausola di rimborso anticipato esiste la possibilità per l'investitore che, in caso di esercizio, il Tasso di Rendimento Effettivo dell'investimento sia diverso da quello che sarebbe stato in caso di detenzione del titolo fino alla naturale scadenza.

²⁵ Tale previsione si riferisce all'art. 63, lett. j) e articolo 78, comma 4 del Regolamento UE del 26 giugno 2013 n. 575.

4.10 Rappresentanza degli obbligazionisti

Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.

4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali le Obbligazioni sono state o saranno create o emesse

Il programma di emissione di cui al presente Prospetto di Base (il "**Programma**"), descritto nella presente Nota Informativa, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente con delibera del 22 gennaio 2015. Le Obbligazioni emesse nell'ambito di tale Programma saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Nelle Condizioni Definitive si riporteranno, di volta in volta, gli estremi delle delibere relative ai singoli Prestiti ("**Data di delibera del Prestito Obbligazionario da parte del C.d.A.**").

4.12 Data di emissione delle Obbligazioni

Per ciascun Prestito la Data di Emissione verrà indicata nelle Condizioni Definitive.

4.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità

Non sono presenti clausole limitative al trasferimento e alla circolazione delle Obbligazioni, fatta eccezione per quanto disciplinato ai punti seguenti.

Le obbligazioni emesse ai sensi di questo Prospetto di Base non sono state e non saranno registrate ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, così come modificato, (di seguito il "**Securities Act**") o ai sensi di alcuna regolamentazione finanziaria in ciascuno degli stati degli Stati Uniti d'America, e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America o a, o per conto o a beneficio di, una persona U.S. (**United States e U.S. Person**) il cui significato è quello attribuito nel Regulation S del Securities Act). Le espressioni utilizzate nel presente paragrafo hanno il significato ad esse attribuite nel Regulation S del Securities Act (**Regulation S**).

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e in qualsiasi altro Paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente in, ovvero ad alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo d'imposta in, Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in Altri Paesi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" ed alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

4.14 Regime fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni vigente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa e applicabile a talune categorie di investitori fiscalmente residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale nonché agli investitori fiscalmente non residenti in Italia.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle Obbligazioni.

Considerato che l'Emittente ha la propria sede legale in Italia e che l'offerta delle Obbligazioni viene effettuata esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, a ciascuna Obbligazione viene applicato il seguente regime fiscale:

(a) Redditi di capitale: gli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 239/1996 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente ove applicabile (26% alla data di pubblicazione

del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dall'intermediario presso il quale le obbligazioni sono depositate.

(b) Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi del D. Lgs. 461/1997 e successive integrazioni e modificazioni secondo l'aliquota tempo per tempo vigente (26% alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base). Tale prelievo è applicato dagli intermediari presso i quali le obbligazioni sono in amministrazione o gestione previa richiesta da parte dell'investitore. Ove non sia esercitata apposita opzione per la tassazione a cura dell'intermediario, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i non residenti occorre verificare l'applicabilità delle eventuali esclusioni o esenzioni previste dalla normativa interna, tenendo conto anche delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le Obbligazioni e/o i relativi interessi ed altri proventi sono a carico esclusivo dei portatori delle Obbligazioni. In caso di eventuali successive variazioni della normativa sopra menzionata, si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di legge pro tempore in vigore.

5 CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Le Obbligazioni potranno essere offerte (i) senza essere subordinate ad alcuna condizione ovvero (ii) con le condizioni, alcune delle quali evidenziate di seguito, indicate nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito:

a) il Prestito è destinato alla clientela dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento prevalentemente residenti nella zona di competenza, come indicato nelle Condizioni Definitive;

b) il Prestito sarà sottoscrivibile esclusivamente con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (cd. "denaro fresco") vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso i Soggetti Incaricati del Collocamento. Più specificatamente, qualora il ruolo di Responsabile del Collocamento sia assolto da un soggetto diverso dall'Emittente, il Prestito sarà sottoscrivibile con l'apporto di nuove disponibilità del sottoscrittore (cd. "denaro fresco") mediante il versamento di:

- (i) denaro contante/bonifici bancari/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni, per titolari di conto corrente presso il Responsabile del Collocamento;
- (ii) denaro contante/assegni bancari o circolari/accredito di stipendi e pensioni, per titolari di libretto postale presso il Responsabile del Collocamento al netto di eventuali prelievi.

Il sottoscrittore non potrà pertanto utilizzare somme già in giacenza presso il Soggetto Incaricato del Collocamento alla data di inizio collocamento o provenienti dal disinvestimento o dal rimborso di prodotti finanziari di cui egli risulti, alla suddetta data, già intestatario presso il Soggetto Incaricato del Collocamento. Più specificatamente, qualora il ruolo di Responsabile del Collocamento sia assolto da un soggetto diverso dall'Emittente, il sottoscrittore non potrà utilizzare per la sottoscrizione delle obbligazioni somme di denaro in giacenza presso il Responsabile del Collocamento prima dell'inizio del collocamento, né somme di denaro derivanti da eventuali:

- (i) operazioni di disinvestimento, di rimborso o di pagamento di proventi di prodotti finanziari detenuti presso il Responsabile del Collocamento;
- (ii) versamenti in contanti, rivenienti dal rimborso di buoni fruttiferi postali cartacei collocati dal Responsabile del Collocamento;
- (iii) trasferimenti di somme tra rapporti (conti corrente e libretti) accesi presso il Responsabile del Collocamento;
- (iv) cambio assegni;
- (v) versamento di assegni postali/vidimati e vaglia circolari;

c) non potranno aderire all'offerta investitori qualificati, così come definiti dall'art. 100, comma 1, lett. a) del Testo Unico della Finanza, e successive modificazioni ed integrazioni (gli "**Investitori Qualificati**");

Specifiche indicazioni relative ad altre condizioni alle quali l'offerta è subordinata, saranno contenute nelle Condizioni Definitive relative all'emissione.

5.1.2 Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta

L'ammontare nominale totale dei singoli prestiti (l'**"Ammontare Totale"**) sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive.

L'Emittente (e/o il Responsabile del Collocamento) potrà, durante il periodo di offerta, aumentare ovvero ridurre l'Ammontare Totale dell'emissione dandone comunicazione mediante apposito avviso che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it, e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante la procedura di deposito dematerializzato.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione

i) Periodo di offerta, comprese possibili modifiche

Il periodo di validità di ogni offerta delle Obbligazioni (il “**Periodo di Offerta**”) sarà indicato di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive e potrà essere fissato dall’Emittente in modo tale che detto periodo abbia termine prima o ad una data successiva a quella a partire dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi.

L’Emittente (o il Responsabile del Collocamento) durante il Periodo di Offerta si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob mediante procedura del deposito dematerializzato.

L’Emittente (o il Responsabile del Collocamento) si riserva la facoltà di disporre durante il Periodo di Offerta – in qualsiasi momento, senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio – la chiusura anticipata della singola offerta, anche se non è stato raggiunto l’importo massimo della stessa indicato nelle Condizioni Definitive e sospendendo immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste, nel caso in cui:

- in relazione ai propri effettivi fabbisogni di raccolta a medio/lungo termine, ritenga che non sia più necessario proseguire nel collocamento delle Obbligazioni, o
- l’andamento dei tassi di mercato renda incompatibile o non più conveniente il rendimento previsto per le offerte con gli obiettivi di costo massimo della raccolta a medio/lungo termine ritenuti adeguati, o
- sia stato raggiunto l’Ammontare Totale del Prestito indicato nelle relative Condizioni Definitive, sempreché non sia stato nel frattempo aumentato.

L’eventuale chiusura anticipata verrà comunicata al pubblico prima della chiusura del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Si veda il successivo paragrafo 5.1.4 per una disamina dei casi in cui l’Emittente si riserva la facoltà di non dare inizio all’offerta ovvero di ritirarla.

Qualora, l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base²⁶, ai sensi dell’articolo 95bis comma 2 del TUF, coloro che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere le Obbligazioni prima della pubblicazione del supplemento, hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’articolo 94, comma 7, del TUF siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell’offerta o della consegna delle Obbligazioni. Tale termine può essere prorogato dall’Emittente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento unitamente alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il supplemento è pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia con apposito avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

²⁶ Il supplemento deve essere pubblicato utilizzando le stesse modalità di pubblicazione del Prospetto di Base.

(ii) Descrizione della procedura di sottoscrizione

Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione a tutti gli investitori ai sensi del successivo paragrafo 5.2.1 “Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari”, sulla base delle condizioni richiamate nel precedente Paragrafo 5.1.1. “Condizioni alle quali l’offerta è subordinata”, presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con il Soggetto Incaricato del Collocamento potrebbe essergli richiesta l’apertura di un conto corrente e di un deposito titoli ovvero il versamento in un deposito infruttifero di un importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste ai fini della sottoscrizione delle Obbligazioni offerte.

La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo di apposito Modulo di Adesione, disponibile presso le sedi e le filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento, debitamente sottoscritto dal richiedente. Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.

Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2.2 “Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell’ammontare assegnato e indicazione dell’eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione”. Qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l’importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell’Offerta, che sarà comunicata al pubblico mediante avviso trasmesso alla CONSOB e reso disponibile sul sito internet dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell’ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Salvo il caso di ritiro dell’offerta sotto indicato, l’Emittente darà corso all’emissione delle Obbligazioni anche qualora non venga sottoscritto l’Ammontare Totale.

Revoca dell’Offerta

Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della data di inizio del Periodo di Offerta, dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell’Emittente o del Gruppo di appartenenza, nonché per motivi di opportunità (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta) che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’offerta, l’Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l’accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell’Emittente, si riservano la facoltà di revocare e non dare inizio all’offerta medesima e la stessa dovrà ritenersi annullata.

Tale decisione sarà comunicata al pubblico dall’Emittente entro la data di inizio del Periodo di Offerta mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall’Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

Ritiro dell’Offerta

Qualora, nel corso del periodo di offerta delle Obbligazioni, dovessero verificarsi condizioni sfavorevoli di mercato o il venir meno della convenienza dell’offerta o il ricorrere delle circostanze straordinarie, degli eventi negativi o degli accadimenti di rilievo, sopra rappresentati per la revoca dell’offerta, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente (e/o del Responsabile del Collocamento, se diverso dall’Emittente), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’offerta, l’Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, con l’accordo del Responsabile del Collocamento e/o dell’Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l’Offerta in tutto o in parte.

In tal caso tutte le domande di adesione saranno da ritenersi nulle e inefficaci e le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco. Le somme di importo pari al controvalore delle Obbligazioni versate dall'investitore, saranno da questi prontamente rimesse a disposizione dell'investitore senza la corresponsione di interessi.

Il suddetto ritiro sarà comunicato al pubblico dall'Emittente entro la data di pagamento delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it e del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive. Copia di tale avviso sarà contestualmente trasmessa alla Consob.

5.1.5 Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo dell'importo sottoscrivibile

Le Condizioni Definitive del singolo Prestito conterranno l'indicazione dell'importo minimo sottoscrivibile, pari al Valore Nominale di ogni Obbligazione o multipli di tale valore (il "**Taglio Minimo**"). Il valore nominale minimo sottoscrivibile delle Obbligazioni è di Euro 1.000 e successivi multipli di pari importo.

L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Il pagamento delle Obbligazioni sarà effettuato alla/e data/e di regolamento (la/e "**Data/e di Regolamento**") mediante addebito, a cura dell'Emittente, di un importo pari al prezzo di emissione, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito come indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sui conti dei sottoscrittori.

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento questa coinciderà con la Data di Godimento. Laddove, invece vi siano più Date di Regolamento le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate a quella data; le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile compresa nel Periodo di Offerta. In tal caso il prezzo di sottoscrizione sarà maggiorato del rateo interessi maturato e calcolato dalla Data di Godimento alla data di effettiva sottoscrizione del Prestito.

Si rappresenta che nel caso di estensione del periodo di validità dell'offerta ai sensi del precedente paragrafo 5.1.3, le eventuali nuove Date di Regolamento saranno indicate nel comunicato trasmesso alla CONSOB e pubblicato sul sito internet dell'Emittente e su quello del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito potranno prevedere più date di regolamento nel Periodo di Offerta.

I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto in pari data mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.A..

5.1.7 Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite

L'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento comunicherà, entro 5 giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati dell'offerta mediante apposito annuncio che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it e/o del Responsabile del Collocamento se diverso dall'Emittente, nonché diffuso negli ulteriori luoghi di messa a disposizione eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive.

5.1.8 Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

In virtù della natura delle Obbligazioni non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni sono destinate alla clientela dell'Emittente e dei Soggetti Incaricati del Collocamento, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 4.1.13 e 5.1.1 della presente Nota Informativa.

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione

Eventuali criteri di riparto saranno indicati nelle Condizioni Definitive unitamente alla relativa procedura di comunicazione dell'assegnazione.

Qualora tali criteri non siano previsti, saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'Offerta secondo l'ordine cronologico di prenotazione. Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l'importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, si procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta, che sarà comunicata al pubblico con le modalità descritte al precedente paragrafo 5.1.3.

Non è prevista una procedura per la comunicazione dell'assegnazione e le Obbligazioni saranno negoziabili dopo l'avvenuto regolamento contabile della sottoscrizione.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1. Prezzo di offerta degli strumenti finanziari

(i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Le Obbligazioni saranno emesse alla pari (100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione), cioè ad un prezzo di emissione pari al Valore Nominale, indicato nelle Condizioni Definitive di Ciascun Prestito. Per eventuali sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.

Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione.

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo

Il prezzo delle Obbligazioni, indicato nelle Condizioni Definitive, è calcolato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi swap di pari durata dell'obbligazione maggiorati di uno spread che tiene conto sia del merito di credito dell'Emittente che del premio di subordinazione. La valorizzazione del merito di credito dell'Emittente avviene sulla base dell'informazione ricavata dai prezzi delle obbligazioni che l'Emittente ha quotato sul mercato attivo Hi-Mtf la cui quantificazione è espressa rispetto alla curva swap di pari durata. Il premio di subordinazione è, invece, determinato considerando i premi di subordinazione ricavati dalle informazioni di mercato riferite ad emittenti con merito di credito equiparabile a quello dell'Emittente.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte specificatamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente

Il prezzo di emissione potrà includere commissioni di collocamento e/o sottoscrizione.

Il prezzo di emissione potrà altresì includere ulteriori commissioni/costi. L'ammontare di tali costi e commissioni nonché la loro natura verrà indicato nelle Condizioni Definitive.

Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al prezzo di emissione.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 Soggetti incaricati del collocamento

Le Obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso la rete di filiali dei Soggetti Incaricati del Collocamento ovvero direttamente attraverso il Responsabile del Collocamento. Le Condizioni Definitive del singolo prestito conterranno l'indicazione dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Il ruolo di Responsabile del Collocamento sarà svolto dall'Emittente ovvero dal soggetto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora l'Emittente si avvalga della facoltà di individuare residualmente nel corso del collocamento ulteriori Soggetti Incaricati del Collocamento, l'identità degli stessi sarà resa nota mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell'Emittente e contestualmente comunicato alla Consob.

5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario

Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuate a cura dell'Emittente, per il tramite dei Soggetti Incaricati del Collocamento, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano) in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore detenuto presso i Soggetti Incaricati del Collocamento.

5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere/collocare l'emissione sulla base di accordi particolari

Non sussistono accordi di sottoscrizione/di collocamento.

L'ammontare complessivo della commissione di collocamento e/o della commissione di sottoscrizione, inclusa nel prezzo di emissione, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione

Non è prevista la conclusione di accordi di sottoscrizione di cui al punto 5.4.3.

6 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati regolamentati e Mercati equivalenti

(i) Mercati presso i quali è stata o sarà chiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari alla scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti

L'Emittente non si riserva la possibilità di richiedere l'ammissione delle Obbligazioni emesse a valere sul presente Programma di Emissione alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT").

L'Emittente s'impegna altresì a richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso uno o più sistemi multilaterali di negoziazione ("**Sistemi Multilaterali di Negoziazione**" o "**MTF**") gestiti ai sensi dell'articolo 1 comma 5-octies del TUF. La negoziazione ufficiale delle Obbligazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione MTF.

Il sistema su cui sarà negoziato ciascun prestito sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Qualora la richiesta di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sia inoltrata presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf", gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A. si segnala che Iccrea Banca S.p.A. attualmente detiene il 25% del capitale sociale di Hi-Mtf Sim S.p.A.; al riguardo si rinvia a quanto indicato al paragrafo 6.1 del Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento nel presente Prospetto di Base, nonché al Fattore di Rischio relativo ai conflitti di interesse.

(ii) Indicare le eventuali date in cui le Obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione

Le date di ammissione a negoziazione, ove note, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammesse alla negoziazione Obbligazioni della stessa classe di quelle da offrire o da ammettere alla negoziazione

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, Obbligazioni della medesima classe degli strumenti finanziari oggetto del presente Prospetto di Base sono già ammesse alla negoziazione presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato "Hi-Mtf", gestito dalla Società Hi-Mtf Sim S.p.A..

6.3 Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, qualora sia ammesso alla negoziazione su un MTF, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive i soggetti che svolgono funzioni di *market maker*, *liquidity provider* nonché le relative modalità operative.

Qualora, invece, le Obbligazioni non siano ammesse alla negoziazione su un MTF, Iccrea Banca assume l'onere di controparte per un eventuale riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore mediante apposita richiesta pervenuta attraverso il Soggetto Incaricato del Collocamento.

Di tale circostanza verrà data apposita informativa nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito.

Resta ferma la necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa nazionale e comunitaria di volta in volta vigente.

Con riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, in considerazione della clausola di subordinazione, sono previste specifiche limitazioni ed autorizzazioni per l'attività di riacquisto sul mercato secondario da parte dell'emittente, ai sensi delle normative comunitarie e nazionali pro tempore vigenti. In particolare ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014 (che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il CRR, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti dei fondi propri per gli enti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 marzo 2014 ed in vigore dal 3 aprile 2014, l'Autorità Competente potrebbe fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle obbligazioni subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola serie di Obbligazioni Subordinate oggetto di riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli

strumenti di classe 2 (*Tier II*) emessi dall'Emittente di volta in volta in circolazione. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli.

Si precisa che il prezzo di negoziazione può essere incrementato di commissioni/oneri di negoziazione in misura non superiore allo 0,02% in ottemperanza alla policy di best execution adottata dall'Emittente, il cui contenuto è ricompreso nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" pubblicata sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.iccreabanca.it.

7 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'Emissione

Non vi sono consulenti legati all'emissione.

7.2 Informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti contenute nella Nota Informativa

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperto.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni di cui al successivo paragrafo 7.5, che sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dalle agenzie di *rating* in questione, non omettono fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

7.5 Rating dell'Emittente e/o agli strumenti finanziari

(i) Indicare i *rating* attribuiti all'emittente su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

Alla data di pubblicazione del presente documento, il *rating* assegnato all'Emittente da due principali Agenzie di Rating, ovvero Standard & Poor's e Fitch Ratings, è il seguente:

AGENZIA DI RATING	MEDIO – LUNGO TERMINE	BREVE TERMINE	OUTLOOK	DATA DI EMISSIONE
Standard & Poor's ²⁷	BB	B	<u>stabile</u>	18/12/2014
Fitch Ratings ²⁸	BBB	F3	negativo	03/02/2014

Si rappresenta, che in data 18 dicembre 2014, l'Agenzia di rating Standard and Poor's ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa.

Il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Standard and Poor's è stato ridotto da "BB+" a "BB" con outlook stabile, mentre quello a breve termine si è mantenuto stabile a "B".

²⁷ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BB" ed indica nell'immediato, minore vulnerabilità al rischio di insolvenza di altre emissioni speculative. Tuttavia grande incertezza ed esposizione ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "B" ed indica più vulnerabili ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali, ma capacità nel presente di far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

²⁸ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente è "BBB" ed indica una bassa aspettativa di rischio di credito. La capacità di far fronte tempestivamente ai suoi impegni finanziari è considerata adeguata, ma cambiamenti negativi delle condizioni economiche potrebbero indebolire tale capacità. Il rating a breve termine assegnato all'Emittente è "F3": denota una affidabile qualità del credito ed un'adeguata capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari; tuttavia, cambiamenti negativi sul breve periodo potrebbero comportare un abbassamento dello stesso. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

La riduzione del rating operata dall'Agenzia Standard&Poor's è riconducibile alla visione che l'Agenzia ha della situazione economica italiana. In particolare tale situazione economica si riflette sul merito di credito del settore privato nonché sulla qualità degli attivi dello stesso e sulle prospettive di redditività delle banche italiane. Quanto invece all'outlook stabile, questo trova fondamento nell'importanza che l'agenzia attribuisce alla capitalizzazione delle BCC ed alla loro solida posizione di liquidità, aspetti che forniscono un sufficiente cuscinetto per contrastare l'indebolito contesto economico italiano.

Al riguardo, si precisa che il giudizio sul debito di lungo termine (BB) e di breve termine (B) attribuito dall'Agenzia Standard & Poor's ad Iccrea Banca è "speculativo", ossia particolarmente esposto ad avverse condizioni economiche, finanziarie e settoriali.

Si rappresenta, inoltre, che lo scorso 03 febbraio 2014 l'Agenzia di rating Fitch Ratings ha ridotto il giudizio attribuito con riferimento ad Iccrea Holding, Iccrea Banca ed Iccrea BancaImpresa. Il rating di medio-lungo termine attribuito dall'Agenzia Fitch Ratings è stato ridotto da "BBB+ " a "BBB", quello a breve termine è stato ridotto da "F2" a "F3", confermando l'outlook negativo.

La riduzione del rating operata dall'Agenzia Fitch Ratings riflette la deteriorata qualità dell'attivo, che è solo parzialmente compensata dalla recente ricapitalizzazione di Iccrea Holding. La redditività del Gruppo bancario Iccrea ha risentito di un'elevata svalutazione da ammortamento dei crediti verso clientela – tra cui un'alta percentuale di leasing – che riflette principalmente la difficile situazione macroeconomica in cui versano le imprese. L'indicatore di svalutazione degli impieghi è rimasto alto durante tutto il 2014 ma comunque inferiore rispetto al 2013.

L'outlook negativo sul rating a lungo termine è spiegato in ragione delle vulnerabilità delle società del Gruppo Bancario Iccrea esposte ad un ambiente domestico particolarmente fragile e delle conseguenze negative che avrebbe un ulteriore downgrade del debito sovrano italiano.

Eventuali miglioramenti del livello di Rating dell'Emittente saranno messi a disposizione dell'investitore tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Emittente www.iccreabanca.it. Nel caso in cui si verifichi un peggioramento del Rating, l'Emittente procederà alla redazione del Supplemento da pubblicarsi sul sito internet www.iccreabanca.it, contestualmente trasmesso alla CONSOB e reso altresì pubblico presso le sedi e le filiali dei Soggetto Incaricati del Collocamento.

Di seguito uno schema riepilogativo in cui sono riportate le scale di *rating* utilizzate dalle Agenzie di Rating, Standard & Poor's e Fitch Ratings.

	FITCH		S&P	
	L.T.	S.T.	L.T.	S.T.
INVESTMENT GRADE	AAA	F-1+	AAA	A-1+
	AA+	F-1+	AA+	A-1+
	AA	F-1+	AA	A-1+
	AA-	F-1+	AA-	A-1+
	A+	F-1	A+	A-1
	A	F-1	A	A-1
	A-	F-2	A-	A-2
	BBB+	F-2	BBB+	A-2
	BBB	F-3	BBB	A-3
	BBB-	F-3	BBB-	A-3
	SPECULATIVE GRADE	BB+	B	BB+
BB		B	BB	B
BB-		B	BB-	B
B+		B	B+	B
B		B	B	B
B-		B	B-	B
CCC+		C	CCC+	C
CCC		C	CCC	C

	CCC-	C	CCC-	C
	CC	C	CC	C
	C	C	C	C
	DDD	D	D	D
	DD	D		
	D	D		

Il Regolamento (CE) 1060/2009 relativo alle Agenzie di rating del credito ha introdotto talune norme volte a garantire che tutti i rating creditizi emessi da Agenzie di rating registrate nell'unione Europea siano di qualità adeguata e siano emessi da Agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. Ai sensi di tale normativa le Agenzie di rating del credito che vogliono operare nell'Unione Europea devono stabilirsi e registrarsi presso un'autorità competente di uno Stato membro.

Le Agenzie di rating Fitch e Standard and Poor's hanno sede nell'Unione Europea e sono registrate a norma del predetto Regolamento.

Per il periodo di validità del Prospetto di Base, l'Emittente pubblicherà informazioni sui propri *rating* anche sul proprio sito internet.

(ii) Indicare i *rating* attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei *rating* qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di *rating*

L'Emittente non ha richiesto e non richiederà alcun giudizio di *rating* con riferimento alle Obbligazioni di propria emissione oggetto del presente Prospetto di Base.

8 INFORMAZIONI DA FORNIRE IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE O DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA REDAZIONE DEL PROSPETTO

8.1 Consenso dell'Emittente all'utilizzo del prospetto e dichiarazione di responsabilità dell'Emittente

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del presente Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte degli intermediari finanziari cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso, di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive.

8.2 Periodo per il quale viene accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base

Il consenso è accordato ai Soggetti Incaricati del Collocamento di volta in volta individuati nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta per l'intero periodo di validità del prospetto di Base, pari a 12 mesi dalla data di approvazione.

8.3 Periodi di successiva rivendita o di collocamento finale

Le Condizioni Definitive indicheranno il periodo di offerta durante il quale i Soggetti Incaricati del Collocamento possono procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni.

8.4 Stati membri in cui gli intermediari possono utilizzare il Prospetto di Base

Il Prospetto di Base potrà essere utilizzato esclusivamente in Italia.

8.5 Altre condizioni per l'utilizzo del Prospetto di Base

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

8.6 Informazioni sulle condizioni per l'offerta

L'investitore deve considerare che, in caso di offerta realizzata da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

9 (A) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A UNO O PIU' INTERMEDIARI FINANZIARI SPECIFICI

9.A.1 Intermediari finanziari autorizzati

L'identità degli intermediari finanziari autorizzati ad utilizzare il Prospetto di Base sarà indicata nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta.

9.A.2 Informazioni sugli intermediari finanziari autorizzati

Le nuove informazioni sugli intermediari finanziari non note al momento dell'approvazione del Prospetto di Base saranno reperibili sul sito internet di ciascuno degli intermediari finanziari autorizzati.

9 (B) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA FORNIRE SE IL CONSENSO E' CONCESSO A TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

9.B.1 Informativa da parte degli intermediari finanziari

Tutti gli intermediari finanziari ai quali sia stato accordato il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base, indicati nelle Condizioni Definitive relative alla singola offerta, sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.

10 MODELLI DELLE CONDIZIONI DEVINITIVE

10.1 OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO, OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO CRESCENTE E OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo



[inserire eventuale ulteriore logo del Responsabile del Collocamento]

Società per Azioni – Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
soggetta al controllo e coordinamento di ICCREA HOLDING S.p.A.
Gruppo Bancario Iccrea
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 20016
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251

Capitale sociale € 216.913.200 interamente versato

[●]

In qualità di Emittente *[e Responsabile del Collocamento]*

[●]

[In qualità di Responsabile del Collocamento]

CONDIZIONI DEFINITIVE *di Offerta di prestiti obbligazionari denominati*

[“Iccrea Banca Tasso Fisso subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[“Iccrea Banca Tasso Fisso crescente subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[“Iccrea Banca Tasso Variabile subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato e/o eventuale rimborso con ammortamento periodico”]

[DENOMINAZIONE E ISIN DEL PRESTITO]

ai sensi del programma di offerta denominato “[●]” di cui al prospetto di base pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 30 marzo 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0021932/15 del 26 marzo 2015 (il “**Prospetto di Base**”) nonché eventuali supplementi al medesimo *[indicare dettagli]*.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche e integrazioni (la "Direttiva Prospetto"), e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base ed al suo supplemento (o ai suoi supplementi).

Il Prospetto di Base ed il suo eventuale supplemento (o i suoi supplementi) sono stati pubblicati, a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.iccreabanca.it e sono a disposizione, in forma stampata e gratuita, a chi ne richieda copia presso la sede legale dell'Emittente in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, nonché sul sito internet www.iccreabanca.it e in forma stampata e gratuita presso le sedi presso la sede e le filiali del Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, [nonché [•]]. Eventuali ulteriori supplementi saranno pubblicati con le medesime modalità.

Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le presenti Condizioni Definitive.

La nota di sintesi relativa alla singola emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Il Prospetto di Base incorpora mediante riferimento il documento di registrazione dell'Emittente pubblicato mediante deposito presso la Consob in data 14 luglio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. prot. 0057510/14 del 08 luglio 2014 (il "**Documento di Registrazione**").

Qualunque termine con la lettera maiuscola, non altrimenti definito, avrà il significato ad esso attribuito nel Prospetto di Base.

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

L'investimento nei prestiti obbligazionari subordinati comporta per l'investitore il rischio che, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quello di titoli obbligazionari.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni Subordinate Tier II, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente.

INFORMAZIONI ESSENZIALI

Interessi di persone fisiche e/o giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

[In relazione al collocamento delle Obbligazioni si configurano le seguenti situazioni di conflitto di interessi: [•]]

[inserire ulteriori conflitti di interesse]

INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

Descrizione, tipo e classe	[•]												
Codice ISIN	[•]												
Valore Nominale	[•]												
Tasso di interesse nominale annuo	[[•]%, [•]%) [parametro di indicizzazione + spread]												
Disposizioni relative agli interessi da pagare	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Spread</td> <td>[•] [non applicabile]</td> </tr> <tr> <td>Periodicità pagamento Cedole</td> <td>Le Cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata</td> </tr> <tr> <td>Date di Pagamento delle Cedole</td> <td>Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]</td> </tr> <tr> <td>Calendario</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>Convenzione di Calcolo</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>Base di calcolo</td> <td>[•]</td> </tr> </table>	Spread	[•] [non applicabile]	Periodicità pagamento Cedole	Le Cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata	Date di Pagamento delle Cedole	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]	Calendario	[•]	Convenzione di Calcolo	[•]	Base di calcolo	[•]
	Spread	[•] [non applicabile]											
	Periodicità pagamento Cedole	Le Cedole saranno pagate con frequenza [•], in via posticipata											
	Date di Pagamento delle Cedole	Le cedole saranno pagate in occasione delle seguenti date: [•]											
	Calendario	[•]											
	Convenzione di Calcolo	[•]											
Base di calcolo	[•]												
Data di Emissione	[•]												
Data di Godimento	[•]												
Data di Scadenza	[•][,salvo il caso di Rimborso Anticipato]												
Rimborso	[rimborso del 100% del Valore Nominale alla Data di Scadenza, salvo il caso di rimborso anticipato] ovvero [rimborso tramite ammortamento periodico secondo il seguente piano di ammortamento: [•] (inserire i dettagli del piano di ammortamento e le rispettive date di rimborso, in caso di ammortamento periodico), salvo il caso di Rimborso Anticipato]												
Rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente	[Applicabile] [Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio)												
Parametro di Indicizzazione	[•] [non applicabile]												
Fonte di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione	[•] [non applicabile]												
Data/e di Rilevazione	[•] [non applicabile]												
Agente di Calcolo	[•]												
Tasso di rendimento effettivo su base annua a scadenza	[•] (lordo), [•] (netto) calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla data di emissione e sulla base del prezzo di emissione, nonché della frequenza dei flussi di cassa cedolari.												
Data di delibera del Prestito	[•]												

Obbligazionario da parte del CdA	
---	--

CONDIZIONI DELL' OFFERTA	
Condizioni dell'Offerta	<i>[Inserire le eventuali condizioni a cui è vincolata la facoltà di sottoscrizione tra quelle di cui al paragrafo 5.1.1 (Condizioni alle quali l'offerta è subordinata) della Sezione VI – Nota Informativa del Prospetto di Base, nonché eventualmente quelle ulteriori rispetto a quelle evidenziate nella Nota Informativa]</i>
Ammontare Totale	L'Ammontare Totale è pari a [•] Euro, per un totale di n. [•] Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di [•] Euro
Importo minimo sottoscrivibile	L'importo minimo sottoscrivibile è pari a [•]
Periodo dell'Offerta	Le obbligazioni saranno offerte dal [•] al [•], salvo chiusura anticipata ovvero proroga del Periodo di Offerta comunicate al pubblico mediante avviso che sarà messo a disposizione sul sito internet dell'emittente www.iccreabanca.it , e trasmesso a CONSOB. <i>[eventuali ulteriori specifiche]</i>
Modalità di comunicazione della revoca/ritiro dell'offerta	La comunicazione al pubblico dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, della eventuale revoca sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it <i>[e/o del Responsabile del Collocamento [•]].</i> La comunicazione al pubblico dall'Emittente e/o dal Responsabile del Collocamento, se diverso dall'Emittente, dell'eventuale ritiro sarà data mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Emittente www.iccreabanca.it <i>[e/o del Responsabile del Collocamento [•]].</i>
Data o Date di Regolamento	La data/e di regolamento sono [•]
Soggetto/i Incaricato/i del Collocamento	Il/I soggetto/i incaricato/i del Collocamento delle Obbligazioni ed il relativo sito internet, sono: [•]
Responsabile del Collocamento	<i>[Il Responsabile del Collocamento coincide con l'Emittente.]</i> <i>[Il Responsabile del Collocamento è [•], con sede in [•] (numero di telefono [•]), appartenente al gruppo [•]].</i>
Modalità di Collocamento	<i>[Sportelli dei Soggetti Incaricati del Collocamento]</i> <i>[direttamente attraverso il Responsabile del Collocamento]</i>
Soggetto incaricato di comunicare i risultati dell'offerta	<i>[Emittente, sul sito web [•]]</i> <i>[Responsabile del Collocamento, sul sito web [•]]</i>
Criteri di Riparto	<i>[Non presenti]</i> <i>[Previsti secondo le seguenti modalità: [•]]</i>
Prezzo di Emissione	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro [•]. <i>[Per eventuali sottoscrizioni effettuate con Date di Regolamento successive alla Data di Godimento, il prezzo di emissione dovrà essere maggiorato degli eventuali interessi maturati calcolati tra la Data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito.]</i>
Costo e commissioni inclusi nel prezzo di emissione	<i>[Le commissioni di collocamento/sottoscrizione incluse nel prezzo di emissione sono pari a [•]% del valore nominale.]</i> <i>[Il prezzo di emissione include [altre/i] commissioni/costi [specificare tipologia] pari a [•]% del valore nominale.]</i> <i>[Non applicabile. Il prezzo di emissione non include commissioni di collocamento o di sottoscrizione]</i>

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

<p>Mercati regolamentati e Mercati equivalenti</p>	<p><i>[L'Emittente [ha richiesto]/[richiederà]/[si riserva di richiedere]/ [non prevede di richiedere] la trattazione delle Obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito ai sensi dell'articolo 1 comma 5-octies del TUF ("MTF") denominato [•].]</i></p> <p><i>[Indicare gli impegni assunti dall'Emittente al riguardo, i soggetti che svolgono le funzioni di market maker, liquidity provider nonché le relative modalità operative]</i></p> <p><i>[Le date in cui le Obbligazioni saranno/si prevede che siano ammesse alla negoziazione in data [•]]</i></p>
<p>Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario</p>	<p><i>[L'Emittente [assume non assume] l'onere di controparte, [impegnandosi/non impegnandosi] al riacquisto delle Obbligazioni su iniziativa dell'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi dell'art. 1 comma 5 lett. a) del TUF. Si evidenzia che il riacquisto delle Obbligazioni (anche con finalità di successivo ricollocamento sul mercato) richiede previa acquisizione delle autorizzazioni ai sensi delle normative comunitarie e nazionali pro tempore vigenti.]</i></p>

INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE

<p>Intermediari autorizzati all'utilizzo del Prospetto di Base e periodi di successiva rivendita o di collocamento finale</p>	<p><i>[Inserire l'identità degli intermediari autorizzati ed il relativo periodo di offerta durante il quale gli Intermediari possono procedere ad una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni]</i></p>
<p>Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base</p>	<p><i>[Inserire le altre condizioni chiare ed oggettive annesse al consenso]</i> <i>[non applicabile]</i></p>

[Luogo, data]

Iccrea Banca S.p.A.
 Sede legale e direzione generale in [•]
 Registro delle Imprese di [•] e Codice Fiscale [•]
 Iscritta all'Albo delle Banche al n. [•]
 Partita IVA [•]
 Telefono [•]
 Sito internet [•]

 [Dott. [•]]
 [qualifica]